

I CONTRATTI DI FIUME NELLA PIANIFICAZIONE AMBIENTALE.

Marcello Vernola*

Abstract (it): i contratti di fiume costituiscono una interessante esperienza di programmazione negoziata per promuovere la tutela e la valorizzazione di corpi idrici fondamentali per la salute, per l'ambiente, per il paesaggio. Introdotti dal Codice dell'Ambiente, i Contratti di Fiume sono il principale strumento per l'attuazione dei piani di gestione dei distretti idrografici e dei piani regionali per la tutela delle acque, attraverso la costruzione di un percorso condiviso e partecipato da tutti gli enti locali interessati, le comunità dei residenti, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria e l'imprenditoria locale. Molte Regioni si sono impegnate, gradualmente, per recepire e disciplinare i Contratti di Fiume nelle proprie leggi e nei propri piani di settore. La nascita del Tavolo Nazionale sta consentendo un concreto scambio di buone pratiche e la sperimentazione di metodologie innovative per promuovere la partecipazione e attivare i Contratti di Fiume perché rispondano a reali interessi della collettività e vengano realmente realizzati, ma con un costante monitoraggio.

Abstract (en): river contracts are an interesting experience of negotiated planning to promote the protection and enhancement of water bodies that are essential for health, environment and landscape. Introduced by the Environment Code, the RiverContracts are the main tool for the implementation of river basin management plans and regional water protection plans, through the construction of a shared path and participated by all local authorities concerned, communities of residents, environmental associations, trade associations and local entrepreneurship. Many Regions have committed themselves, gradually, to transpose and regulate the River Contracts in their laws and in their sector plans. The establishment of the National Table is allowing a concrete exchange of good practices and the experimentation of innovative methodologies to promote participation and activate the River Contracts to respond to the real interests of the community and come really realized, but with constant monitoring.

SOMMARIO: **1.** Introduzione; **2.** Il contesto normativo europeo; **3.** Alcune esperienze europee; **3.1** I Contratti di Fiume in Francia; **3.2** I Contratti di Fiume in Belgio; **4.** La normativa nazionale; **4.1** La programmazione negoziata e il Contratto di Fiume; **5.** I contratti di Fiume negli strumenti di pianificazione di bacino e regionali; **5.1** Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI); **5.2** Il piano di gestione del distretto

idrografico (PdG); **5.3** Il Piano Regionale per la Tutela delle Acque (PRTA); **5.4** Piano Territoriale Regionale (PTR); **5.5** Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR); **6.** I contratti di fiume nelle Regioni Italiane; **6.1.** I contratti di fiume nella regione Lombardia; **6.2** I contratti di Fiume della Regione Piemonte; **6.3** I contratti di Fiume della Regione Veneto; **6.4** I contratti di fiume nelle Regioni Friuli Venezia Giulia; **6.5** I contratti di fiume nella Regione Valle d’Aosta; **6.6** I contratti di fiume nella Regione Trentino-Alto Adige; **6.7** I contratti di fiume nella Regione Liguria; **6.8** I contratti di fiume nella Regione Emilia Romagna; **6.9** I contratti di fiume della Regione Marche; **6.10** I contratti di fiume della Regione Toscana; **6.11** I contratti di fiume della Regione Umbria; **6.12** I contratti di fiume della Regione Lazio; **6.13** I Contratti di Fiume della Regione Puglia; **6.14** I contratti di Fiume della Regione Abruzzo; **6.15** I contratti di Fiume della Regione Molise; **6.16** I contratti di Fiume della Regione Campania; **6.17** I contratti di Fiume della Regione Calabria; **6.18** I contratti di Fiume della Regione Basilicata; **6.19** I contratti di Fiume della Regione Sicilia; **6.20** I contratti di Fiume della Regione Sardegna; **6.21** Analisi dei dati nelle diverse Regioni; **7.** Il Tavolo Nazionale dei contratti di fiume; **8.** Struttura Organizzativa e la documentazione a supporto; **9.** La Valutazione Ambientale Strategica (VAS); **10.** Il testo del “contratto di fiume o di lago”; **11.** Metodologie di partecipazione per l’analisi conoscitiva; **11.1** Analisi SWOT Partecipata; **11.2** Passeggiate di studio e progettanti; **11.3** *World Cafè*; **11.4** *Open Space Technology*; **12.** Metodologie di partecipazione utilizzate per la costruzione del documento strategico; **12.1** *European Awareness Workshop – EASW*; **12.2** *Appreciative Inquiry*; **13.** Metodologie di partecipazione utilizzate per la predisposizione del programma d’azione; **13.1** *GOOP- Goal Oriented Project Planning*; **13.2** *Metaplan*; **13.3** *Town Meeting – Electronic meeting (e-TM)*; **13.4** *Planning for Real*; **14.** Il processo di definizione di un Contratto di Fiume; **15.** Un esempio concreto: “Indagine conoscitiva del contratto del fiume Cosa”; **16.** Conclusioni; Bibliografia essenziale; Riferimenti Normativi.

1. Introduzione.

I Contratti di Fiume rappresentano un importante ed innovativo strumento a supporto della pianificazione di bacino ed hanno l’obiettivo di combattere il degrado dei fiumi e migliorare la qualità ambientale dei territori fluviali.

I primi Contratti di Fiume in Italia sono stati avviati in Lombardia nel 2001 e hanno interessato ambiti idrografici particolarmente complessi quali i bacini del Lambro, del Seveso e dell'Olonza, caratterizzati da significativi problemi di rischio idraulico, inquinamento delle acque e bassa qualità complessiva dell'ecosistema fluviale. Successivamente, a partire dal 2007, si sono sviluppati anche in altre Regioni, finché nel 2015 all'interno del Codice dell'Ambiente, DLgs 152/2006, fu inserito l'art. 68 bis che riguarda la pianificazione e la gestione dei territori fluviali.

I Contratti di Fiume (CdF), applicati anche ad altri elementi idrografici (es. Contratto di Lago, Contratto di Falda, Contratto di Costa, ecc.), sono strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata dei corpi idrici e dei territori ad essi afferenti, in cui i diversi soggetti pubblici e privati coinvolti sottoscrivono e si impegnano a realizzare un programma d'azione tramite un accordo.

L'obiettivo finale è quello di migliorare la gestione ambientale ed idraulica dei bacini fluviali, e di favorire lo sviluppo locale con particolare riguardo alla sostenibilità ed alla tutela e valorizzazione dei beni comuni.

I Contratti di Fiume promuovono l'attuazione del principio di sussidiarietà tramite la messa in atto di tutti gli strumenti necessari al coinvolgimento delle comunità locali.

2. Il contesto normativo europeo.

Il termine "Contratto di Fiume e di Lago" è stato introdotto per la prima volta nel marzo del 2000 durante la seconda Conferenza internazionale sull'acqua organizzata dal Comitato internazionale per il Contratto mondiale dell'acqua, promossa ed organizzata a L'Aja dalla Commissione mondiale degli esperti presieduta dalla Banca Mondiale. In quell'occasione, questi strumenti, sono stati definiti come "forme di accordo che permettono di adottare un sistema di regole in cui i criteri di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino fluviale". I contratti in oggetto si prefiggono quindi, non solo di raggiungere obiettivi di sostenibilità, tutela ambientale e sicurezza idraulica, ma anche di coinvolgere e responsabilizzare gli attori per il raggiungimento di tali obiettivi.

Il Contratto di Fiume nasce in seno alla direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA) che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e mira a prevenire il deterioramento qualitativo e quantitativo delle acque e a migliorarne lo stato, assicurandone un utilizzo sostenibile. Intende, inoltre, ampliare

la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee, al fine di raggiungere lo stato di “buono” per gli oltre 111.000 corpi idrici classificati come acque superficiali (ad esempio, fiumi, laghi, acque costiere) e gli oltre 13.000 corpi idrici classificati come acque sotterranee presenti nel territorio dell’UE. La direttiva disponeva un termine del 31 dicembre 2015 entro cui raggiungere l’obiettivo di classificazione allo stato “buono” per tutti i corpi idrici, pur prevedendo possibili proroghe, purché limitate al massimo ai due cicli successivi (periodo 2015-2021 e 2021-2027), a meno che non ci siano ostacoli dovuti alle condizioni naturali.

La direttiva si propone anche di ottimizzare la gestione delle risorse idriche e la tutela delle acque sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture amministrative presenti sul territorio e di procedere attraverso un’azione coordinata fra limiti di emissioni e standard di qualità.

In ciascun distretto idrografico gli Stati membri devono adoperarsi affinché vengano effettuati un’analisi delle caratteristiche del distretto, un esame dell’impatto provocato dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee e un’analisi economica dell’utilizzo idrico.

Insieme alla direttiva 60/2000 è necessario considerare anche altre norme europee che disciplinano la protezione del territorio e tra queste la direttiva 2007/60/CE ¹, detta “Direttiva Alluvioni”, che ha lo scopo di “istituire un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”. La valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire i dati sui rischi potenziali sulla base delle informazioni disponibili e per redigere le mappe della pericolosità da alluvione e le mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone di pericolosità individuate nel distretto idrografico.

Al fine di tener conto del complesso degli ecosistemi di un bacino bisogna anche considerare la Direttiva 92/43/CEE sulla “Conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, detta “Direttiva Habitat” e la Direttiva 79/409/CEE riguardante la “Conservazione degli uccelli selvatici”, conosciuta come “Direttiva Uccelli”, rinnovata dalla Direttiva 2009/147/CE, che rappresentano i pilastri normativi per la conservazione della biodiversità. Tali Direttive hanno lo scopo di promuovere il mantenimento della biodiversità mediante

¹ http://www.abtevere.it/sites/default/files/datisito/piano_gest_risch_all/All_1_quadro_riferimento.pdf. Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni

la conservazione degli habitat naturali e individuano una serie di misure volte ad una conservazione “soddisfacente” degli habitat e della flora e fauna selvatiche.

La materia è integrata dalla direttiva 2008/56/CE² che istituisce un quadro all’interno del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire o mantenere un buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020. Le strategie per l’ambiente marino mirano a proteggere e preservare l’ambiente marino, prevenirne il degrado o, laddove possibile, ripristinare gli ecosistemi marini nelle zone in cui abbiano subito danni e a prevenire e ridurre gli apporti nell’ambiente marino, nell’ottica di eliminare progressivamente l’inquinamento, per garantire che non vi siano impatti o rischi significativi per la biodiversità marina, gli ecosistemi marini, la salute umana o gli usi legittimi del mare.

Le strategie per l’ambiente marino applicano un approccio ecosistemico alla gestione delle attività umane, assicurando che la pressione collettiva di tali attività sia mantenuta entro livelli compatibili con il conseguimento di un buono stato ecologico e che non sia compromessa la capacità degli ecosistemi marini di reagire ai cambiamenti indotti dall’uomo, consentendo nel contempo l’uso sostenibile dei beni e dei servizi marini da parte delle generazioni presenti e future. La direttiva contribuisce alla coerenza tra le diverse politiche, gli accordi e le misure legislative che hanno un impatto sull’ambiente marino e mira a garantire l’uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini.

3. Alcune esperienze europee.

In molti paesi europei sono state condotte diverse esperienze di riqualificazione dei corsi d’acqua attraverso un approccio di tipo olistico e attraverso processi decisionali partecipati riconducibili ai Contratti di Fiume.

I Contratti Fiume si diffondono in molti Paesi quali Belgio, Lussemburgo, Olanda e Italia seppure con caratteristiche diverse. Ad oggi, come risulta dal *Report 2019* della Commissione europea, tutti gli Stati membri hanno approvato i piani di gestione dei bacini idrografici.

L’Irlanda, la Grecia e le isole Canarie spagnole non hanno trasmesso alla commissione né i piani di gestione dei bacini idrografici né quelli di gestione del rischio di alluvione in tempo per la valutazione, mentre nel caso della Lituania e di

² DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)

Gibilterra per il Regno Unito il ritardo riguarda i piani di gestione dei bacini idrografici.

3.1 I Contratti di Fiume in Francia.

In Europa il primo Stato che ha regolamentato la gestione delle acque è stato la Francia.

La normativa francese che regola l'azione pubblica nel campo delle acque è basata sulla Legge 1245 del 16 dicembre 1964 e sulla Legge 3 del 3 gennaio 1992 che valorizzano il ruolo della risorsa idrica quale patrimonio comune, superando il concetto di elemento funzionale ad alcuni usi. Sono stati individuati sei grandi bacini idrografici (diventati sette nel 2002), in ognuno dei quali operano due istituzioni: l'*Agence de l'Eau* (Agenzia dell'Acqua) in possesso del potere esecutivo e il *Comité de Bassin* (Comitato di Bacino) che al suo interno ha rappresentanti dello Stato, della collettività e degli utilizzatori della risorsa in modo tale da tener conto degli interessi di tutti. Ha il compito di predisporre lo SDAGE (Schema direttore di pianificazione e gestione delle acque), che definisce i grandi orientamenti per una gestione integrata dell'acqua nei successivi 15 anni e fissa obiettivi di qualità e quantità. Lo SDAGE è attuato, a livello locale dal SAGE (Schema di pianificazione e gestione delle acque) che a sua volta è integrato dal *Contrat de Rivière*, istituito in Francia nel 1981 con Circolare del Ministro dell'Ambiente, che si basa sugli stessi principi ed ha in maniera analoga l'obiettivo di una gestione equilibrata della risorsa a scala di bacino; anche se a differenza del SAGE rappresenta uno strumento contrattuale basato sulla volontarietà e si svolge su un arco temporale di 5 anni e che tiene conto delle potenzialità ecologiche del corso d'acqua.

Il primo Contratto fu sottoscritto nel 1983 per il bacino del fiume La Thur.

La direttiva 60/2000 è stata recepita in Francia dalla legge n° 338 del 21 aprile 2004 e il Ministero dell'Ecologia e dello Sviluppo Sostenibile ha dato le indicazioni attuative con la Circolare del 30 gennaio 2004.

Dal punto di vista procedurale, l'organizzazione dei lavori del *Contrat de Rivière* si articola in due fasi: la prima, che avviene per iniziativa degli attori locali, consiste nella redazione, attraverso la raccolta e lo studio di tutti i dati utili alla comprensione delle problematiche del corso d'acqua, del cosiddetto "*Dossier préalable*" (Dossier preliminare di candidatura) che contiene lo stato dei luoghi ed una prima definizione degli obiettivi e delle linee d'azione in progetto.

In seguito all'approvazione del *Contrat de Rivière* e alla conseguente attribuzione di una certificazione (label) da parte del *Comité de Bassin*, cui le collettività locali sottopongono il proprio Dossier definitivo, può aver luogo la firma del Contratto e la sottoscrizione dell'accordo con i partner finanziari (Stato, Agenzia dell'Acqua, collettività locali, altri finanziatori).

La normativa prevedeva espressamente la possibilità per gli Enti pubblici di utilizzare le risorse provenienti dal pagamento delle bollette dell'acqua per ridistribuirle sotto forma di aiuti.

3.2 I Contratti di Fiume in Belgio.

In Belgio, i Contratti Fiume si avviano relativamente più tardi rispetto alla Francia con la *Charte de la Haute Meuse* (Carta della Mosa Superiore) nel 1992 e si sviluppano nella Regione Vallonia e nel bacino del fiume Dendre. Analizzando i risultati raggiunti e le modalità di attuazione utilizzate in questi territori per più di un decennio, si possono rintracciare elementi guida e buone pratiche. In Belgio, la Vallonia è la regione nella quale i CdF (*Contrat de Rivière*) si avviano circa dieci anni dopo che in Francia, ufficialmente nel 1992, con la *Charte de la Haute Meuse* (Carta della Mosa Superiore), promossa dalla Fondazione Re Baldovino e dall'associazione *Inter Environnement Wallonie*. Sempre nel 1992, un altro progetto si sviluppa nel bacino del fiume Dendre.

Nel 1993, la Regione Vallonia, a seguito di queste esperienze, decide di emanare una prima Circolare ministeriale, per definire i criteri di accettabilità dei contratti di fiume e le modalità di esecuzione, dando a queste iniziative un'ufficialità giuridica. Il Contratto di fiume nella circolare viene definito come un "protocollo d'intesa tra tutti i soggetti pubblici e privati che miri a conciliare le molteplici funzioni ed uso dei corsi d'acqua e dei loro bacini", evidenziandone la rilevanza nell'attivazione di processi concertativi. Questa prima circolare verrà aggiornata nel 1997 e successivamente nel 2001, definendo in modo specifico i criteri di finanziamento, ma lasciando inalterata la struttura generale. La circolare del 2001 consiste in una revisione politica dei Contratti di fiume ed è strutturata come uno strumento legislativo che dovrebbe favorire una loro sempre maggiore affermazione nell'assicurare la riqualificazione, la protezione e la valorizzazione delle risorse idriche.

4. La normativa nazionale.

La direttiva 2000/60/CE è stata recepita in Italia attraverso il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale" che si configura come Testo Unico sull'Ambiente. Il decreto legislativo con l'art. 64 ha ripartito il territorio nazionale in 8 distretti idrografici e prevede per ogni distretto la redazione di un piano di gestione, attribuendone la competenza alle Autorità di distretto idrografico. Le misure per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Direttiva devono essere indicati nei Piani di Gestione che gli Stati Membri devono predisporre per ogni singolo bacino idrografico e che rappresenta pertanto lo strumento di programmazione/attuazione.

I Contratti di fiume vengono introdotti e disciplinati dall'art.68-bis del d.lgs. 152/2006 (articolo introdotto dall'art. 59 della legge n. 221 del 2015) che stabilisce che: *"I Contratti di Fiume concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree."* Il contributo che il Contratto di Fiume può/deve dare riguarda la pianificazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrografico con azioni relative alla riqualificazione con una visione di lungo periodo riguarda, anche, nelle zone interessate, la lotta al dissesto idrogeologico per mettere in sicurezza l'area.

Il Contratto di Fiume è un processo di programmazione negoziata per la *governance* dello sviluppo del territorio di un determinato bacino idrografico, che consente di coordinare interventi di vasta portata per quanto riguarda la salvaguardia dell'ambiente e la tutela delle risorse idriche, la valorizzazione del territorio, la prevenzione del rischio idrogeologico, unendo le competenze e ottimizzando le risorse. Il processo di approvazione del Contratto di Fiume si basa sul confronto e sulla negoziazione tra tutti gli attori (enti pubblici territoriali) e i cittadini coinvolti, con l'obiettivo di attivare progetti di riqualificazione ambientale e territoriale, integrati nei contenuti e condivisi nelle modalità di decisione. Si tratta di un approccio interattivo atto a garantire il consenso e l'attuabilità delle azioni, che si configura come un accordo volontario fra Regione, Enti locali e altri soggetti pubblici e privati con cui si definiscono obiettivi, strategie d'intervento, azioni da attivare, competenze. In tal senso il coinvolgimento di tutti i possibili utenti del sistema fluviale (gestori dei servizi, mondo della produzione, associazioni di categoria, associazioni di cittadini) consente di condividere obiettivi, stimolando e favorendo

comportamenti virtuosi e impegnando i contraenti alle azioni che vengono approvate congiuntamente.

Nei Contratti di Fiume il coordinamento tra attori istituzionali si sviluppa in due diverse forme, una di carattere orizzontale, tra soggetti istituzionali posizionati allo stesso livello ma che operano in differenti aree territoriali e/o in ambiti di competenza eterogenei e una di carattere verticale, cioè tra autorità che esercitano i propri poteri su scale territoriali di diversa ampiezza.

Il coordinamento orizzontale presuppone innanzitutto che, su scala locale, si diffondano forme efficaci di collaborazione tra amministrazioni e cittadini, loro associazioni o categorie; il coordinamento verticale si basa invece sul principio di sussidiarietà tra istituzioni (Comuni, Comunità Montane, Parchi, Province, Regioni, Autorità di bacino/distretto, Stato, Unione Europea), anche con modalità che coinvolgano contestualmente più livelli territoriali superando le difficoltà talora indotte dalla frammentarietà delle competenze istituzionali e territoriali.

Dall'analisi delle diverse esperienze di Contratto di Fiume già avviate possono essere individuate alcune fasi comuni che riguardano l'animazione e costruzione della rete, la definizione di regole e strumenti condivisi per la gestione del processo, la scelta degli obiettivi prioritari, la formalizzazione dell'accordo attraverso la sottoscrizione di un patto e l'attuazione e monitoraggio delle performance.

Durante l'intero percorso si sviluppano parallelamente due attività trasversali e continue strettamente legate tra loro: attività di comunicazione e di formazione.

I Contratti di Fiume si devono dotare di strumenti appropriati (cartografici, narrativi ecc.) per garantire l'operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati e nel *policy-making* di bacino va ampiamente valorizzata la cultura strategica della VAS per la sicura integrazione degli obiettivi ambientali nella programmazione e devono essere perseguiti con un programma di azioni economicamente e finanziariamente realizzabile.

L'attuazione dei Contratti di Fiume si articola nelle seguenti fasi:

- a) condivisione di un Documento d'intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali, la cui sottoscrizione da parte dei soggetti interessati dà avvio all'attivazione del CdF;
- b) messa a punto di un'analisi conoscitiva preliminare integrata sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF;
- c) elaborazione di un documento strategico che definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine;
- d) definizione di un Programma d'Azione (PA);

- e) messa in atto di processi partecipativi aperti e inclusivi che consentano la condivisione d'intenti, impegni e responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF23;
- f) sottoscrizione di un atto di impegno formale;
- g) attivazione di un sistema di controllo e monitoraggio periodico del contratto;
- h) Informazione al pubblico.

4.1 La programmazione negoziata e il Contratto di Fiume.

Tra i diversi strumenti, previsti dalla normativa vigente, che sono finalizzati a dar vita a forme di collaborazione tra i diversi apparati amministrativi coinvolti nel procedimento vi è la disposizione contenuta nell'art. 15 della legge n. 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, che prevede che "Le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

A questa norma si aggiunge l'art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000 (T.U. sugli Enti Locali) che prevede la possibilità che i diversi soggetti interessati alle opere da realizzare possono concludere un accordo di programma per la definizione e attuazione di opere e/o di programmi di intervento comuni.

Un ulteriore strumento di coordinamento dell'azione amministrativa è la convenzione prevista dall'art. 30 del sopra citato testo unico.

Il Contratto di Fiume rientra nelle forme di programmazione negoziata che trovano base giuridica nell'articolo 2, co. 203, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Tale norma, al fine di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, istituisce diversi strumenti tra i quali rientra la "programmazione negoziata" intesa come "regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza".

Tra i diversi strumenti di programmazione negoziata messi a disposizione dalla suddetta norma rientrano:

- 1) l'Intesa Istituzionale di Programma: "accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati";

- 2) l'Accordo di Programma Quadro³: "l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati";
- 3) il Patto Territoriale che rappresenta un Accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
- 4) il Contratto di Programma, stipulato tra amministrazione statale, grandi imprese, consorzi di piccole imprese, e rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione di investimenti con risvolti occupazionali;
- 5) il Contratto d'area, strumento concordato tra diverse amministrazioni per realizzare azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e creare nuova occupazione in territori circoscritti.

La delibera CIPE del 21 marzo del 1997 recante "Disciplina della Programmazione negoziata" ha dettato le norme di dettaglio delle Intese Istituzionali di Programma, dei Patti Territoriali, dei Contratti d'Area e dei Contratti di Programma, definendone finalità, oggetto, soggetti coinvolti, modalità attuative e di finanziamento.

Questi strumenti sono applicabili in tutto il territorio nazionale e non solo nelle aree sottoutilizzate. Solo a queste ultime, tuttavia, sono destinati i fondi assegnati dal CIPE con proprie delibere. Alla luce di quanto suddetto, si rileva che attualmente per prassi consolidata lo strumento di procedura negoziata per i contratti di fiume risulta essere l'accordo di programma nella maggior parte degli Stati.

³ Art. 2-comma 203 Lett. c legge 662/96 "L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché ' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già' previsti dall'articolo 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142";

5. I contratti di Fiume negli strumenti di pianificazione di bacino e regionali.

I Contratti di fiume, che tra i diversi strumenti presenti, sono da considerare più operativi, sono stati ulteriormente disciplinati da Regioni e Autorità di distretto idrografico attraverso diversi strumenti di governo del territorio tra i quali rientrano quelli di seguito riportati:

- Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di Gestione del distretto idrografico (PdG)
- Piani Regionale per la Tutela delle Acque (PRTA)
- Piano Territoriale Regionale (PTR);
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR);

5.1 Il piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI).

Il primo strumento di pianificazione che impatta sulla disciplina dei contratti di fiume è il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino. Il PAI è uno strumento fondamentale per la difesa dal rischio idrogeologico ed è stato disciplinato con DPCM del 24 maggio 2001. I PAI sono realizzati per contrastare e prevenire le catastrofi di tipo idrogeologico, in particolare sono stati realizzati a seguito delle passate alluvioni, in particolare quella del Sarno del 1988, e per tale motivo inseriti nel Decreto-Legge 180/1998 chiamato anche "Decreto Sarno". Il PAI è fondamentale per la pianificazione di bacino. Si compone di una parte conoscitiva del territorio fisico e antropico, una parte normativa e prescrittiva dei vincoli idrogeologici e una parte che illustri le strategie da mettere in atto per la mitigazione del rischio, oltre agli interventi da attuarsi. I Comuni sono obbligati, quindi, a recepire i vincoli imposti e ad adeguarsi allo strumento del PAI mediante la verifica di compatibilità. Il Piano stralcio dell'Assetto Idrogeologico si compone di tre fasi attuative:

- la prima è quella delle conferenze programmatiche che hanno portato all'adozione;
- la seconda è la fase di aggiornamento dei dissesti;
- la terza fase si basa sull'adeguamento degli strumenti locali al PAI.

All'interno del PAI del bacino vengono individuati i tratti dei fiumi delimitati da fasce fluviali, e quindi i Comuni, interessati da tale delimitazione:

- Tratti dei corsi d'acqua delimitati dalle fasce fluviali nel primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

•Tratti dei corsi d'acqua delimitati dalle fasce nel PAI nel secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali che possono essere:

- **Fasce A:** "di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena" (Autorità di Bacino);
- **Fasce B:** "di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento" (Autorità di Bacino);
- **Fasce C:** "di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento" (Autorità di Bacino).

Le fasce A e B possono coincidere nei corsi d'acqua arginati o nei tratti di attraversamento delle aree urbane, la fascia A coincide per lo più con i confini dell'argine. Le fasce B e C sono principalmente tracciate usando come riferimento la piena teorica con tempo di ritorno, rispettivamente di 200 e 500 anni. Sulla base della delimitazione delle fasce vengono poi indicate le linee di intervento per i settori di attività presenti e le norme di attuazione. Vengono indicati gli interventi e i vincoli per la manutenzione idraulica, la regimazione e difesa idraulica, la rinaturalizzazione e le attività estrattive, le attività agricole, la gestione forestale e le colture arboree, i piani urbanistici e di pianificazione urbanistica comunale, le procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio, le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico.

5.2 Il piano di gestione del distretto idrografico (PdG).

Ulteriori strumenti a forte impatto sui contratti di fiume sono i Piani di Gestione del Distretto idrografico previsti per ciascun Distretto dall'art. 13 della Direttiva quadro sulle acque e recepiti dall'art 64 del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità di Bacino ha il compito di redigere questo tipo di strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate al perseguimento dell'obiettivo di corretta utilizzazione delle acque sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio. La Direttiva 2000/60/CE delinea un processo dinamico di periodica revisione su cicli sessennali basata sull'attività di monitoraggio. Tale strumento è assoggettato a Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in fase di preparazione. Inoltre, "il PdG contiene una

valutazione dello stato morfologico dei principali corsi d'acqua appartenenti al bacino idrografico del fiume definendo azioni ed interventi volti a migliorare, o a non peggiorare, lo stato morfologico dei corpi idrici del bacino. Nel PdG sono contenuti i programmi operativi Distrettuali (POD) ed i Programmi Operativi Regionali (POR) che rispondono a quanto indicato nella Direttiva comunitaria 2000/60/CE".

Vengono analizzati e caratterizzati i corpi idrici facenti parte del distretto in esame, vengono delineati gli obiettivi ambientali da perseguire e viene indicata l'attuazione, che definisce le misure già messe in atto dal PTA e ne valuta ulteriori da adottare per il raggiungimento degli obiettivi ambientali individuati nella fase precedente.

Contiene inoltre un'analisi di tipo economico e di conformità tra il PdG e i piani e programmi vigenti.

5.3 Il Piano Regionale per la Tutela delle Acque (PRTA).

Le Regioni intervengono in materia, a loro volta, con l'approvazione dei Piani regionali di tutela delle acque (PRTA) strumenti previsti all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso i quali individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE.

Il PRTA ha lo scopo di descrivere lo stato di qualità delle acque e di definire le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, attraverso un approccio che integri sapientemente gli aspetti quantitativi della risorsa.

In particolare, nel PRTA sono individuati i corpi idrici superficiali e sotterranei che rappresentano l'unità base a cui fare riferimento per la conformità con gli obiettivi ambientali imposti dalla Direttiva Quadro Acque.

Le categorie di acque sono:

- acque sotterranee: sorgenti montane e falde freatiche e artesiane;
- acque superficiali: fiumi, laghi/invasi, acque lagunari, acque marino-costiere.

Per ciascuna categoria di acque è stato realizzato un piano conoscitivo finalizzato a quantificare gli impatti che insistono sui singoli corpi idrici (prelievi d'acqua, scarichi...) e a monitorare attraverso indicatori biologici, chimici, quantitativi e morfologici lo stato di salute di ciascun corpo idrico.

Sulla base delle criticità emerse ed evidenziate nella fase conoscitiva, sono state individuate le azioni necessarie per poter raggiungere gli obiettivi di qualità imposti dalla Direttiva Quadro Acque.

La parte propositiva del PRTA è suddivisa in due sezioni distinte, la prima che riguarda gli indirizzi di piano, dove sono riportate misure già attuate o indirizzi che devono essere tenuti in considerazione per la realizzazione di nuovi interventi/opere che possono influire sulle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica, comprese le aree di pertinenza dei corpi idrici e la seconda relativa, invece alle norme di attuazione, dove per alcuni indirizzi di piano sono state definite delle specifiche norme cogenti.

Questo specifico strumento è “finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e più in generale alla protezione dell’intero sistema idrico superficiale e sotterraneo” e si propone di prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati, di migliorare lo stato delle acque ed individuare adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi, di perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, di mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Le azioni contenute nel Piano mirano all’obiettivo di un uso sostenibile della risorsa idrica.

Il PRTA è uno strumento dinamico che, sulla base delle risultanze del programma di verifica e dell’andamento dello stato di qualità, consente di aggiornare e adeguare di conseguenza l’insieme delle misure per il raggiungimento degli obiettivi in relazione a ciascuna area idrografica.

5.4 Piano Territoriale Regionale (PTR).

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), è lo strumento di programmazione con il quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. Il PTR vigente nasce con la finalità di offrire una visione d’insieme del futuro della società regionale, verso la quale orientare le scelte di programmazione e pianificazione delle istituzioni, e una cornice di riferimento per l’azione degli attori pubblici e privati dello sviluppo dell’economia e della società regionali. Per tale ragione, è prevalente la visione di un PTR non immediatamente normativo, che favorisce l’innovazione della *governance*, in un rapporto di collaborazione aperta e condivisa con le istituzioni territoriali.

La Regione nel redigere il PTR ha l’obbligo di tener conto dei contratti di fiume stipulati e da stipulare al fine di sostenere una tutela ambientale più completa

possibile. Il PTR riconosce il ruolo dei Contratti di fiume o di lago, previsti in attuazione del Piano di tutela delle acque, quali strumenti che permettono lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale.

Ha sostituito dagli anni 70 il Piano territoriale di coordinamento previsto dalla legge fondamentale dell'urbanistica 1150/42 come modificata ed integrata dalle leggi di seguito riportate:

- legge 21 dicembre 1955, n. 1354; legge 6 agosto 1967, n. 765;
- legge 19 novembre 1968, n. 1187;
- legge 1° giugno 1971, n. 291;
- legge 22 ottobre 1971, n. 865;
- legge 28 gennaio 1977, n. 10;
- d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
- legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- d.l. 23 aprile 1985, n. 146, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; legge 24 marzo 1989, n. 122; legge 17 febbraio 1992, n. 179.

5.5 Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR).

I contratti di fiume possono avere una forte valenza in materia di tutela e valorizzazione paesaggistica e devono necessariamente essere redatti in piena rispondenza delle prescrizioni dei Piani Territoriali Paesaggistici Regionali. Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del Paesaggio", con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica". E' uno strumento che mira alla tutela del territorio e alla promozione del paesaggio, volto "a regolarne le trasformazioni e a sostenerne il ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio". Nello stesso vengono definiti degli indirizzi strategici che puntano a dar rilevanza e consolidare le specificità locali e culturali, in un'ottica di attrattività a livello nazionale e internazionale. Esso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati, e, in particolare, agli Enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio e quindi anche a tutti i soggetti che sottoscrivono un contratto di fiume che devono rispettare le prescrizioni contenute negli strumenti di programmazione del territorio.

6. I contratti di fiume nelle Regioni Italiane.

6.1. I contratti di fiume nella regione Lombardia.

In Lombardia ci sono state due leggi regionali che hanno supportato la definizione dei Contratti di Fiume, la prima legge approvata è la l.r. n. 02/03 che disciplina la programmazione negoziata a livello regionale e prevede all'art. 2 quali strumenti di programmazione negoziata l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, il Programma Integrato di Sviluppo Locale, il Contratto di Recupero Produttivo, l'Accordo di Programma. Nel 2003 è stata emanata la l.r. 26/03 sui servizi di pubblica utilità recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" che, al titolo V "Disciplina delle risorse idriche", capo II, individua i "Contratti di fiume" (così come i Contratti di Lago) come processi di sviluppo del partenariato funzionali all'avvio della riqualificazione dei bacini fluviali. In base a quanto previsto dalla citata l.r. 2/2003 e dal relativo regolamento di attuazione, l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) è stato individuato come lo strumento idoneo per l'attuazione del "Contratto di Fiume".

In base a quanto previsto dagli artt. dal 5 al 10 del predetto regolamento, la promozione spetta alla Regione che attraverso un'apposita delibera di Giunta deve, altresì, istituire un Comitato di Coordinamento (composto da tutti i rappresentanti dei soggetti aderenti alla proposta) e un Comitato tecnico, la cui composizione viene definita dalla delibera stessa in modo che siano equilibratamente rappresentate le realtà istituzionali e territoriali aderenti.

Lo schema di AQST-Contratto di Fiume viene predisposto dal Comitato Tecnico e previo parere del Comitato di Coordinamento, viene approvato dagli organi competenti dei soggetti aderenti e successivamente sottoscritto dai relativi rappresentanti legali e successivamente viene approvato con specifico provvedimento regionale. L'attuazione, il monitoraggio e l'eventuale rimodulazione del processo di realizzazione delle azioni previste dall'AQST spettano al Soggetto Responsabile, coadiuvato dal Comitato Tecnico. Al Comitato di Coordinamento spetta il compito di verificare periodicamente l'attuazione dell'AQST, di decidere su integrazioni o rimodulazioni dei contenuti generali dell'AQST e/o delle singole azioni.

La Regione Lombardia è stata la prima ad attivare i Contratti di Fiume e sta assumendo sempre di più un ruolo di coordinamento nazionale e di riferimento

promuovendo sinergie, stimolando l'approccio integrato ai diversi problemi (rischio idraulico, connessioni ecologiche, servizi ecosistemici, beni culturali, ecc.) e garantendo il raccordo con il livello istituzionale nazionale (Osservatorio nazionale Cdf).

Il CdF Olona Bozzente, Lura e Lambro meridionale è stato sottoscritto nel 2004, il Cdf Seveso nel 2006, il CdF Lambro settentrionale nel 2012.

Il processo per i CdF Media Valle del Po, è stato avviato nel 2016 e giunto alla firma dell'Accordo Territoriale a dicembre 2016; il fiume Po ha un sistema gestionale complicato, con normative e impegni differenti per la disciplina proveniente da due diverse regioni Lombardia ed Emilia-Romagna.

I CdF Mincio, Parco del Mincio è stato sottoscritto anche dalla Regione Veneto e interessa l'intero bacino idrografico del Mincio. Il percorso partecipato è iniziato nel 2015 ed è stato sottoscritto in via definitiva il 18 maggio 2016.

Il percorso di costruzione del Cdf Oglio Sud è stato attivato nel 2007 ma si è interrotto e la Direzione del Parco ha intenzione di riprendere il processo avviato.

Per il CdF Adda sopralacuale è stato sottoscritto il Manifesto d'Intenti a giugno 2015 e allo stato attuale è in atto un processo per il coinvolgimento degli altri stakeholders. Nel 2019 sono stati sottoscritti il Contratto di Fiume dell'Alto Bacino del fiume Adda e il Contratto di Fiume Bardello territori del Mella, della Media Valle del Po, del Toscolano e dell'Olona Meridionale hanno sottoscritto accordi e manifesti di intenti.

L'Oglio Sud ha avviato una prima fase di ricognizione del sottobacino.

6.2 I contratti di Fiume della Regione Piemonte.

La Regione Piemonte inizia l'attivazione dei Contratti di Fiume subito dopo la Lombardia affidando alle Province il coordinamento del Piano di Tutela delle Acque attraverso i Contratti di Fiume. Nel 2006 vengono sottoscritti quattro Contratti di Fiume pilota sui bacini di quattro province diverse: Sangone, Belbo, Orba, Agogna e del primo Contratto di lago (Viverone) sul proprio territorio. A seguito di queste esperienze pilota sono state redatte apposite Linee Guida Regionali per l'attivazione dei Contratti di Fiume e di Lago (DGR n.16-2610 del 19.09.2011) con lo scopo di dare omogeneità ai processi dei futuri Contratti di Fiume e di lago sul territorio regionale. Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Piemonte è stato approvato con DCR n° 117-10731 del 13 marzo 2007 mentre il Piano di Gestione del distretto

idrografico del Fiume è stato adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n° 1 del 24 febbraio 2010.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della Regione Piemonte, quale strumento di pianificazione territoriale previsto dalla Legge regionale Legge n. 56 del 1977 è stato approvato con D.C.R. del 21 luglio 2011, n. 122-29783 e descrive gli elementi caratterizzanti il territorio stabilendo le regole per la sua conservazione, riqualificazione e trasformazione. Il PTR riconosce il ruolo del Contratto di Fiume quale strumento che permette lo sviluppo di sinergie con gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e locale, al fine di favorire l'integrazione delle diverse politiche. Negli anni seguenti sono nati via via nuovi Contratti di Fiume (Pellice, Bormida, Erro, Scrivia, Alto Po, Stura di Lanzo, Dora Baltea), alcuni Contratti di Lago (Viverone, Laghi di Avigliana, Cusio) e recentemente anche un Contratto di Zona Umida nella pianura risicola di Vercelli.

6.3 I contratti di Fiume della Regione Veneto.

La Regione Veneto o con DGR 10 aprile 2013, n. 427, ha riconosciuto una valenza ai Contratti di fiume con l'introduzione dell'art. 20-bis "Contratti di fiume" nella "Variante Parziale al PTRC per l'attribuzione della valenza paesaggistica". Successivamente al fine di assicurare un primo coordinamento a livello regionale delle varie iniziative avviate, con deliberazione 30 dicembre 2013, n. 2796 la Giunta regionale ha approvato la costituzione del Tavolo Regionale di Coordinamento dei Contratti di fiume, a seguito della recente riorganizzazione delle Strutture regionali.

Il Veneto partecipa attivamente ormai dal 2013 alle sessioni di lavoro nell'ambito dei Tavoli Nazionali dei Contratti di fiume. Con l'articolo 42 della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3, al fine di sperimentare nuovi indirizzi e misure per garantire lo sviluppo ecosostenibile del territorio ed il contenimento del degrado delle risorse idriche e degli ambienti connessi, la Regione favorisce l'adozione e l'utilizzazione degli strumenti per la gestione integrata e partecipata delle acque sul modello dei contratti di fiume. I contratti attualmente in fase di definizione sono il Contratto di Foce del Delta del Po per cui è stata consegnata la Bozza di Strategia nel 2017, il Contratto di Fiume Adige Po per il quale è in atto la fase preparatoria di coinvolgimento dei diversi *stakeholders*, il Contratto di Fiume Adige Euganeo per il quale è stato firmato nell'aprile 2015 il Manifesto d'Intenti, il Contratto di Falda per l'Alta Pianura Vicentina (il primo caso in Italia per il quale è stato sottoscritto un documento che sancisce la collaborazione tra i principali Enti gestori idrici, il cui iter inizia nel 2013), il Contratto di Fiume del Basso Piave per cui è stato siglato il

Manifesto d’Intenti a novembre 2014, il Contratto di Fiume Marzenego il cui iter inizia nel 2013 (nel 2017 viene redatto il Dossier Conoscitivo, avviati i Tavoli tecnici ed eventi comunicazione ed informazione della popolazione, redatto il Programma d’Azione), il Contratto di Fiume per il bacino Meolo – Vallio – Musestre, ad una fase abbastanza avanzata del processo nonostante non sia giunto ancora alla firma.

Sono invece ancora in uno stato iniziale il Contratto di Fiume per il canale Piavon – Brian, il Contratto di Fiume Melma – Nerbon , il Contratto di Fiume Astico – Tesina, il Contatto di Fiume Sile, analogamente al precedente, annunciato nel 2016.

6.4 I contratti di fiume nelle Regioni Friuli Venezia Giulia.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il Piano di Tutela delle Acque il 20 marzo 2018 con decreto del Presidente n. 074, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 591/2018.

In Friuli-Venezia Giulia i contratti di fiume sono disciplinati dall’art. 12 della LR 11/2015,e sono stati sottoscritti il Documento d’Intenti nel 2017 per il Natisone e il Roiello di Pradamano. Risulta invece solamente annunciato quello per il fiume Judrio.

6.5 I contratti di fiume nella Regione Valle d’Aosta.

Con Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante “Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta” la Regione ha posto le condizioni giuridiche per l’uso del territorio, idonee a perseguire lo sviluppo sostenibile del territorio medesimo. Successivamente con la deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006 è stato approvato il Piano regionale di tutela delle acque. Il primo Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo 2010) è stato adottato nel 2010 e successivamente approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013.

Nel 2018 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per il Contratto di Fiume Dora Baltea.

6.6 I contratti di fiume nella Regione Trentino-Alto Adige.

Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, la Provincia di Bolzano, ha adottato la legge provinciale n. 8/2002 successivamente alla Direttiva quadro, nelle more del

recepimento della stessa con legge dello Stato, e distingue tra utilizzazione delle acque, disciplinata dal Titolo II, e tutela delle acque, cui è dedicato il Titolo III.

Con deliberazione n. 1174 del 30.12.2019 la Giunta provinciale ha approvato il Progetto di Piano di Tutela delle Acque. Il Progetto di Piano contiene disposizioni volte alla tutela e al miglioramento delle acque, al fine di mantenere anche in futuro la buona qualità ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

In data 30.01.2020 il Progetto di Piano è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.5, supplemento 2. Da questa data è avviata la procedura di approvazione prevista dalla legge provinciale 13/1997 (urbanistica) e dalla legge provinciale 17/2017 (Valutazione ambientale per piani, programmi e progetti), nella quale i cittadini, i comuni e i portatori di interesse possono presentare le loro osservazioni. Dopodiché avverrà l'approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale del Piano di Tutela delle acque che andrà ad abrogare il Piano stralcio attualmente in vigore.

La Provincia di Trento ha adottato il Piano di tutela delle acque con Deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 Febbraio 2015 e i dati di classificazione sono stati aggiornati con Delibera n° 2294 del 30/12/2020. La suddetta Provincia ha adottato anche una serie di regolamenti per adeguare la disciplina provinciale a quella statale ai sensi dell'articolo 55 della legge provinciale n. 1/2002. In virtù dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 9-99/ 2002, la Provincia di Trento ha acquisito le competenze relative al rispetto degli obiettivi ambientali della Direttiva quadro, quali per esempio la caratterizzazione dei bacini, la creazione di aree sensibili e l'approvazione delle relative misure di tutela, che essa esercita attraverso il Piano di risanamento.

Non risultano attivi contratti di fiume in entrambe le province.

6.7 I contratti di fiume nella Regione Liguria.

La Legge Regionale 4 del 05/03/2012 ha dettato Misure urgenti per la tutela delle acque e con DGR 1175 del 25/09/2013 è stato adottato il Piano di tutela delle acque - deflusso minimo vitale.

In Liguria attualmente è stato avviato l'iter per la definizione di tre Contratti di Fiume, di cui uno trasfrontaliero italo-francese (CdF Roia/Roya), uno in Provincia di Genova (CdF Fiume Entella) ed uno interregionale (CdF Fiume Magra).

6.8 I contratti di fiume nella Regione Emilia Romagna.

La Giunta Regionale ha approvato il Documento preliminare del Piano di Tutela delle Acque nel novembre 2003, approvato in via definitiva con Delibera n. 40 dell'Assemblea legislativa il 21 dicembre 2005. La Regione Emilia-Romagna ha aderito alla "Carta nazionale dei contratti di fiume" con DGR n°1565/2015.) riconoscendo i Contratti di Fiume quali strumenti volontari che possono contribuire al consolidamento di un sistema di governance a livello di bacino o sottobacino idrografico, ove le azioni per la mitigazione del rischio idraulico e per la corretta gestione delle risorse idriche si integrano con la tutela paesaggistica e la valorizzazione ecologica e fruitiva del sistema fluviale, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Con D.G.R. n. 1629/2015 la Regione Emilia-Romagna ha altresì riconosciuto l'importanza dei contratti di fiume nell'ambito della strategia nazionale di adattamento al cambiamento climatico.

Attualmente nel territorio regionale sono attive diverse esperienze in differenti stati di avanzamento: il Contratto di Fiume – Paesaggio Medio Panaro e il CdF Valmarecchia sono stati sottoscritti da Regione, Provincia e Comuni interessati, così come il Patto di Rii, assimilabile ad un Contratto di Fiume per più torrenti, che è giunto alla fase attuazione del Programma d'Azione. Vi sono altre esperienze in fase di svolgimento di processi partecipativi propedeutici alla firma del Contratto, è stato quindi firmato il Documento d'Intenti (CdF Trebbia, CdF Reno e canali bolognesi, CdF Terre del Lamone, CdF torrenti Parma e Baganza). Il Contratto di Fiume Marecchia risulta ad una fase molto avanzata del processo ma non sembra ancora giunto alla fase di sottoscrizione.

Per il Contratto di fiume della media valle del Po è stato sottoscritto l'accordo territoriale tra i diversi soggetti coinvolti dando inizio, concretamente, al cammino "Verso il Contratto di Fiume".

E' stato avviato il 17 Settembre 2016 il Contratto di fiume Santerno per il quale è stato sottoscritto un protocollo d'intesa.

6.9 I contratti di fiume della Regione Marche.

Il "Piano regionale di tutela delle acque – Prima fase – Acque superficiali" è stato approvato dal Consiglio Regionale con DACR. n. 302 del 29.02.2000 ed è stato adottato con DGR 1531 del 18/12/2007.

Con legge regionale 12 novembre 2012, n. 31 recante “Norme in materia di gestione dei corsi d'acqua” con deliberazione n. 100 del 29 aprile 2014 sono state approvate le linee guida per l'elaborazione dei progetti generali di gestione dei corsi d'acqua ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della citata legge; con DGR n. 1470 del 29 Dicembre 2014 è stata approvata l'adesione alla carta nazionale dei contratti di fiume e con DGR n. 217 del 18 Marzo 2016 è stato istituito il Tavolo Tecnico Regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume.

Per i contratti di Fiume Metauro e Torrente Arzilla, Biscubio, Bosso, Burano e Candigliano, Musone, Alto Potenza, Lago Fiastrone-Fiastra, Fiastrella, Media e Bassa valle del Fiume Aso, Tesino e per il Contratto Zona Umida della Sentina sono stati sottoscritti i Documenti d'intenti da parte dei comuni del bacino ed altri stakeholders interessati quali il Consorzio di Bonifica delle Marche, Unione montana Montefeltro, Coldiretti, Enti Parco, l'Università di Urbino, il WWF. Non è presente, invece, nessun accordo firmato per quanto riguarda il Fiume Cesano e il Contratto Fiume basso Potenza è stata annunciata solamente la volontà di attivare un Contratto.

I Contratti di Fiume in stato più avanzato sono quelli del fiume Foglia, Misa, arrivato quasi alla composizione del Quadro Conoscitivo del territorio, e del Fiume Esino, che oltre a presentare le analisi conoscitive, presenta un quadro strategico contenente delle linee strategiche da perseguire, gli obiettivi e le azioni, da considerarsi quindi un Programma d'Azione.

6.10 I contratti di fiume della Regione Toscana.

La Regione Toscana con deliberazione n. 1025/2014 ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume condividendone obiettivi e strategie. La Giunta regionale ha approvato, con proprie delibere (Delibera n.769 del 17-07- 2017 e Delibera n.770 del 17-07-2017) due provvedimenti finalizzati alla promozione e divulgazione dei Contratti di fiume in Toscana.

Il Piano Paesaggistico Regionale, approvato come integrazione paesaggistica al Piano Integrato Territoriale (PIT) con D.C.R.T. 37/2015, contiene numerosi indirizzi per la tutela dei corsi d'acqua, individuati tra i beni paesaggistici tutelati per legge (art. 142 del Codice del Paesaggio). Si tratta di un piano sovraordinato al quale devono conformarsi gli altri piani e programmi di livello regionale e locale.

La Giunta regionale ha approvato, con proprie delibere (Delibera n.769 del 17-07-2017, Delibera n.770 del 17-07-2017 e n. 535/2019) i provvedimenti finalizzati alla promozione e divulgazione dei Contratti di fiume in Toscana.

Il Contratto di Fiume Canale Maestro della Chiana, portato avanti dal Consorzio di Bonifica Alto Valdarno è stato firmato a Cortona nel dicembre 2017, il Contratto del Fiume Serchio, il cui processo è stato promosso dalla Provincia di Lucca e che risulta essere il CdF nella fase più avanzata. E' stato sottoscritto il Manifesto d'Intenti ed è stato inoltre presentato anche il documento preliminare relativo agli scenari strategici per il Contratto di Fiume Torrente Pesa. Per il contratto di Fiume Arno e Ombrone Grossetano sono stati sottoscritti i relativi Manifesti d'intenti. Sono stati solo annunciati i Contratti di Fiume per il Torrente Carrione, il Torrente Ombrone Pistoiese, il Torrente Egola, il Torrente Serra, e il Torrente Cornia. E' stata presentata e condivisa l'intenzione di attivare il processo di CdF per i corsi d'acqua: Carrione, Canale Maestro della Chiana, Pesa, Ombrone Pistoiese, Egola, Cornia, Albegna e Ombrone Grossetano, che vanno ad aggiungersi ai due fiumi (Serchio e Arno) già interessati da questo strumento.

6.11 I contratti di fiume della Regione Umbria.

Con DGR n.147 del 17-02-2014 la Regione Umbria ha aderito alla carta nazionale dei Contratti di Fiume ed ha definito un "Atlante degli obiettivi" quale contributo metodologico unitario ed organico che metta a sistema e riporti a coerenza i Contratti di Paesaggio, di Fiume e di Lago attivati nel territorio regionale. Con deliberazione 14.11.2016 n.1312 la Giunta regionale ha pre-adottato l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) in vigore dal 27 gennaio 2010, ai sensi dell'art.121, comma 5, del D.L.gs 152/06 ed ha stabilito una partecipazione pubblica sull'aggiornamento.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 880 del 29/07/2013 ha istituito un Tavolo di lavoro interistituzionale per l'attivazione del Contratto di fiume del Clitunno – Marroggia – Topino, finalizzato alla riqualificazione ambientale e paesaggistica e alla valorizzazione del bacino idrografico del Clitunno – Marroggia – Topino e dei territori ad essi connessi. E' stato sottoscritto il Contratto di Fiume per i territori compresi tra il sub bacino del Paglia-Chiani e il Basso Tevere Umbro che sta diventando interregionale.

Il Contratto per il fiume per il Nera è stato solo annunciato.

6.12 I contratti di fiume della Regione Lazio.

Il Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR) attualmente vigente, è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007.

Con D.G.R. 18/11/ 2014, n. 787 la Regione ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume e con la legge di stabilità 2017 (l.r. 17/2016) ha riconosciuto ai Contratti di Fiume un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, di difesa e valorizzazione dei beni comuni sul proprio territorio.

Nello specifico con l'articolo 3, comma 95, la Regione promuove il Contratto di fiume, di lago, di costa e di foce, come strumento volontario di programmazione strategica e partecipata, finalizzato alla gestione integrata delle politiche di bacino e sottobacino idrografico, alla tutela, valorizzazione e riqualificazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, alla salvaguardia dal rischio idraulico, alla gestione sostenibile della naturalità e del paesaggio fluviale e del rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Il coordinamento (articolo 3, comma 96) di tutte le iniziative volte al coinvolgimento degli enti regionali pubblici e privati, delle associazioni di categoria e dei diversi portatori di interesse spetta alla Regione.

Con D.G.R. 4/06/2019, n. 335 la Regione si è dotata anche del "Forum Regionale dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa" per creare un confronto informativo/consultivo tra la Regione e i rappresentanti dei Contratti di Fiume e di un "Tavolo Tecnico dei Contratti di Fiume, Lago, Foce e Costa".

Allo stato attuale nella Regione sono in fase di completamento il Contratti di Fiume Sacco per il quale è stato sottoscritto il 5 maggio 2017 il manifesto d'intenti, il Contratto di Coste e Lago Riviera di Ulisse, per il quale sono in atto le riunioni dei promotori con i diversi *stakeholders*, il Contratto di Fiume Ufente, frutto delle attività di concertazione tra Enti e attori locali che a partire da giugno 2018 ha portato alla sottoscrizione del Manifesto d'Intenti a luglio 2018, i Contratti di Fiume Basso Tevere, Paglia, Farfa, Melfa e Medio Tevere per i quali sono stati sottoscritti i Manifesti d'intenti.

6.13 I Contratti di Fiume della Regione Puglia.

La Regione Puglia con deliberazione n. 2322 del 28/12/2017 ha aderito alla Carta nazionale dei Contratti di Fiume condivisa e ratificata dalla comunità dei Contratti di Fiume nel corso del VI Tavolo Nazionale a Torino il 3 febbraio 2012, che vuole caratterizzare in modo univoco i Contratti quali strumenti utili e praticabili per il contenimento del degrado e la riqualificazione dei territori fluviali nonché promuovere la conciliazione degli "interessi" pubblici e privati presenti sul territorio. Con deliberazione della giunta regionale 7 ottobre 2019, n. 1788 è stato costituito il Tavolo Tecnico regionale permanente di Coordinamento dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia che hanno l'obiettivo di riqualificare i territori di un

determinato bacino idrografico o parte di esso con interventi multisettoriali e con il coinvolgimento, su base volontaria, di tutti gli enti istituzionali ed i soggetti privati, insistenti su un determinato bacino.

La Regione Puglia con Delibera di Giunta Regionale n. 2105 del 21 novembre 2018 ha approvato la stipula e lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 con il Politecnico di Bari, per l'esecuzione delle attività relative al primo progetto pilota sul bacino del Canale Reale finalizzato all'elaborazione di uno "Studio" volto alla tutela e alla valorizzazione dei territori interessati ai fini della riqualificazione ambientale e paesaggistica del Canale Reale e degli habitat presenti lungo il percorso dalle sorgenti alla sua foce e per produrre le Linee Guida per l'implementazione dei Contratti di Fiume nel territorio della Regione Puglia, nel rispetto dei requisiti di base di cui al Documento "Definizioni e requisiti qualitativi di base dei Contratti di Fiume" (2015), con la definizione dettagliata di fasi, regole e strumenti del processo, di cui alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume di Brindisi. Allo stato attuale nella Regione sono in fase di completamento le procedure per la sottoscrizione del contratto di Fiume del Canale Reale e del Contratto di Fiume Lato per il quale con DGR n. 495 del 27/03/2018 è stata approvata la Proposta di Costituzione di un Tavolo tecnico permanente di confronto e monitoraggio sulle criticità del fiume Lato avanzata dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

Per il Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell'Ofanto Contratto di Fiume - Lago di Occhito sono stati sottoscritti i relativi Documenti di intenti.

6.14 I contratti di Fiume della Regione Abruzzo.

Con DGR n. 314/2014 la Regione ha approvato l'adesione alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume e con Delibera n. 915/2015 è stato approvato lo schema di Protocollo d'intesa per l'adesione ai Contratti di Fiume e per la loro governance. Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 716 del 04/11/2014 e n. 603 del 14/07/2015, è stato istituito un Gruppo di Lavoro Regionale per redigere "L'Atlante dei Contratti di Fiume Regionali".

Vi sono tre contratti pilota: Tordino, Sagittario ed il bacino Tavo – Fino – Saline per cui sono stati sottoscritti i *Protocolli d'Intesa* nel 2014.

Risulta solo annunciato il Contratto di Foce dell'Alento, Liri, Piomba. Nel 2014 viene sottoscritta l'intesa per il CdF del Trigno.

Nel 2015 è stato firmato il *Protocollo d'Intesa* per i CdF dell'Aterno, del Nora – Tavo, Vomano – Mavone, nel 2017 quello per l'Aventino e Cerrano e nel 2018 quello

per il fiume Arielli. Risultano solo annunciati i Contratti dei Fiumi Sangro, Pescara, Giovenco.

Per il Contratto di Fiume del Feltrino è stato messo a punto giunto a dicembre 2017 il Piano d'Azione. Nel caso del CdF del Tordino, è stato sottoscritto il Documento d'Intenti.

6.15 I contratti di Fiume della Regione Molise.

Con legge regionale 22 aprile 2017, n.4 la Regione promuove l'utilizzo dei contratti di fiume di cui all'articolo 68-bis del d.lgs. n. 152/2006, quali strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale di tali aree. Con legge regionale 24 gennaio 2018, n.1, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2018-2020 in materia di entrate e spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali" stabilisce che "i Consorzi di bonifica e i Comuni il cui territorio è compreso entro lo stesso bacino idrografico, d'intesa con la Regione, possono istituire contratti di fiume mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati interessati. Il Piano di tutela delle acque è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 25 del 6 febbraio 2018 e modificato con Deliberazione n. 386 del 25-11-2019.

Nel 2017 è stato firmato il Protocollo d'Intesa per il Contratto di Fiume Quirino e per il Contratto di Fiume Volturno e nel 2019 è stato annunciato il contratto di fiume Basso Biferno-Costa Adriatica Sinarca.

6.16 I contratti di Fiume della Regione Campania.

La regione con L.R. n. 5/2019, ha dettato le "Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume". Sulla base di questa norma, sono state redatte le «Linee Guida per le attività propedeutiche di attuazione e per la disciplina degli organi dei Contratti di Fiume», e il «Disciplinare per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale» dedicato alla materia.

Allo stato attuale sono stati solo annunciati i Contratti dei Fiume Calore, Isclero, Sannio, Volturno, Ufita, Tammaro, Bussento, Sele, Tanagro, Tusciano e Irno; per il Contratto di Fiume Regi Lagni è stato firmato il Documento d'Intenti nel 2011; per il Fiume Sabato invece è stato firmato il Protocollo

d'Intesa; per il Progetto Laboratorio Ambientale in aree pilota del bacino Liri Garigliano e Volturno, assimilabile ad un contratto di fiume, è stato firmato il Protocollo d'Intesa nel 2008.

Con D.G.R.n. 596 del 27/11/2019 la Regione ha voluto stimolare l'attivazione dei contratti di fiume ed ha pubblicato un avviso pubblico per una manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità di soggetti pubblici ad avviare le attività propedeutiche per la sottoscrizione di Contratti di Fiume nell'ambito del territorio regionale.

6.17 I contratti di Fiume della Regione Calabria.

La Regione Calabria con Legge regionale 27 novembre 2015, n. 19 ha modificato e integrato la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge Urbanistica della Calabria) che all'art. 40 bis individua i contratti di fiume tra gli strumenti che concorrono alla definizione, all'attuazione e all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto idrografico con riferimento alla scala di bacino e sottobacino idrografico. Con DGR n. 372 del 29/09/2015 la Regione ha attivato la Governance e la costruzione della Conoscenza condivisa dei territori fluviali, integrando gli strumenti della pianificazione territoriale esistente in Calabria rappresentati da QTRP (Atlante degli Ambiti Paesaggistici Territoriali Regionali) e dalla Strategia Regionale delle Aree Interne. Il Piano di Tutela delle Acque è stato adottato con DGR n.614 del 09.08.2010.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha avviato un percorso, formalizzato con la Determina R.G. n. 3509 del 29/12/2017 del Settore n. 13, indirizzato alla formulazione e alla sottoscrizione di Contratti di Fiume (CdF) quali strumenti operativi di programmazione strategica, individuando due corsi d'acqua, il Fiume Petrace e la Fiumara Sant'Agata che, per le loro caratteristiche fisiografiche, geomorfologiche, ambientali e paesaggistiche, si prestano alla realizzazione di un "Progetto Pilota" ai quali successivamente con determinazioni R.G. n 3504 del 29/12/2018 e R.G. n. 3529 del 31/12/2018 sono stati aggiunte altre due fiumare da interessare al progetto pilota dei Contratti di Fiume, rispettivamente lo Stilaro e la Laverde.

Ad oggi risultano avviate le procedure per la sottoscrizione dei Contratti di Fiume e di Costa in ben 12 ambiti territoriali in Calabria: Bacini Idrografici del Mesima, del Fiume Lao, della Val di Neto, del Fiume Amato, di Simeri, della Locride, Sottobacino idrografico Fiume Oliva, Contratto di Fiumara "La Verde", Contratti di Costa

dell'Alto Ionio Cosentino, della Costa degli Dei, del Tirreno Cosentino, dei Luoghi di San Francesco", a cui si aggiunge il Contratto di Fiume di Costa della Valle dell'Ancinale di cui è stato siglato il Manifesto d'Intenti e pubblicato il Dossier Preliminare Definitivo.

6.18 I contratti di Fiume della Regione Basilicata.

Con D.G.R. 640 del 22 maggio 2012 la Regione Basilicata ha aderito alla Carta Nazionale dei contratti di fiume, mentre con DGR n. 517/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Basilicata" con la linea d'intervento n. 12 ha disciplinato i contratti di Fiume. Nel 2017 la Regione Basilicata affida al Gruppo FLAG Coast to Coast (DGR n. 128 del 24/02/2017 "L'acqua e la comunità locale") la programmazione strategica del Contratto di Fiume "Valle del Noce e Sinni" al fine di attuare un programma di sviluppo volto alla gestione integrata dei due corsi d'acqua mettendo in connessione le esigenze "dal basso" con le linee guida d'intervento degli Enti. Si tratta di un Contratto di Fiume interregionale che coinvolge oltre alla Basilicata anche la Calabria per il quale il Documento d'intenti è stato sottoscritto il 9 ottobre 2020. La Regione, successivamente con DGR n. 139/2018 "Aumento del potenziale degli ambiti fluviali" ha disciplinato i bacini fluviali. Nel 2016 è stato annunciato il Contratto per il Fiume Basento, ma non vi sono informazioni sul suo livello di avanzamento. In letteratura vengono nominati come altri possibili Contratti quelli dei fiumi Bradano, Agri Cavone, Sinni ma non si hanno ulteriori e più specifiche notizie in merito.

6.19 I contratti di Fiume della Regione Sicilia.

La Regione Sicilia con Deliberazione di Giunta Regionale n. 466 del 23/10/2017 ha approvato la costituzione della Cabina di Regia dei Contratti di Fiume ed ha aderito alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume del 03/02/2012 con Deliberazione della Giunta Regionale Sicilia del 25/09/2015 n. 242. In attuazione dell'art. 3 della Direttiva europea 2007/60/CE la Regione ha anche predisposto il Piano di Gestione Rischi o Alluvioni della Regione Sicilia. Con Ordinanza Commissariale del 27/12/2007 è stato adottato il Piano di Tutela delle Acque della Regione Sicilia quale specifico piano di settore per il raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Allo stato attuale sono stati firmati i protocolli d'intesa per i Contratti di fiume Nisi, di fiume di San Mauro Castelverde, di fiume Elicona, di fiume di Santo Stefano di Camastra, di fiume della Valle di Noto, di fiume Torto e Bacini Minori, di fiume

Imera, di fiume Naso e Timeo, di fiume Cesarò, di fiume Corriolo- Mela, di fiume Pedara – Etna, di fiume Agrò – Savoca – Pagliara, di fiumi Saponara e Gallo.

6.20 I contratti di Fiume della Regione Sardegna.

Con Legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19, successivamente modificato dalla Legge Regionale 9 novembre 2015, n. 28 la Sardegna ha dettato le “Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici”. L’art.43 delle Norme di Attuazione del Titolo V, del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della Sardegna definisce il CdF quale “strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori e dei paesaggi fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idrogeologico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate e tenendo conto degli aspetti socio economici, sociali ed educativi”.

Con la Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n. 1 del 3.12.2014 viene approvata la Valutazione Globale Provvisoria del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Regione Autonoma della Sardegna e con la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/16 del 28.04.2015 viene istituito il Tavolo di coordinamento per l’attuazione della direttiva 2007/60/CE e la redazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni della Sardegna” per assicurare carattere di priorità alle attività volte alla elaborazione del piano di gestione del rischio di Alluvioni. Con L.R. 19/2006 è stata approvata la proposta di variante al PAI costituita dall’integrazione del Titolo V del PAI recante “Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione del rischio di alluvioni (PGRA)”. All’interno del Titolo V alle norme di attuazione A del PAI vengono indicati i principi per la l’avvio dei Contratti di fiume (art. 43) e i criteri per la delocalizzazione e la riduzione della vulnerabilità degli edifici esistenti.

Il 7 aprile 2017 è stata sottoscritta dai primi cittadini dei Comuni interessati la dichiarazione di intenti per il Contratto di Fiume della Bassa Valle del Coghinas. E’ in corso di definizione il Contratto di Laguna del Calich, per il quale a febbraio 2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’intesa. E’ stata sottoscritta dai sindaci dei 16 Comuni interessati la Dichiarazione d’intenti per il Contratto di fiume della valle del Temo.

6.21 Anali dei dati nelle diverse Regioni.

L'analisi dei dati riguardanti i Contratti di Fiume ad oggi attivati in Italia dimostra che complessivamente sono stati attivati 167 contratti di fiume di cui 39 risultano sottoscritti e pienamente operativi, 39 sono solo annunciati e 89 sono quelli per i quali sono stati sottoscritti un manifesto d'intenti oppure un protocollo d'intesa tra i diversi soggetti interessati.

Questo è sicuramente indicativo del fatto che le procedure che portano all'effettiva sottoscrizione del Contratto di Fiume sono molto lunghe e richiedono diversi anni. Dal grafico sottostante si evince che il Piemonte è la Regione nella quale sono stati sottoscritti più contratti, seguita dalla Lombardia. Dell'ordine di poche unità i contratti sottoscritti nelle altre Regioni.

La Sicilia e la Calabria rappresentano le Regioni che hanno dato un notevole impulso all'utilizzo di questo strumento di programmazione seguite da Marche, Emilia Romagna e Abruzzo.

In 12 Regioni su 20 non ci sono contratti sottoscritti e la procedura è ferma alla sottoscrizione del protocollo d'intesa da parte dei diversi *stakeholder*.

Fanalini di coda sono le due Province autonome di Trento e Bolzano nelle quali non sono ancora stati attivati contratti di Fiume.

Nella Regione Valle D'Aosta è stato sottoscritto un solo protocollo d'intesa. Elemento positivo è rappresentato dal fatto che tutte le Regioni si sono dotate di norme atte a disciplinare questo strumento di programmazione recependo la normativa comunitaria e quella nazionale.

7. Il Tavolo Nazionale dei contratti di fiume.

Al fine di promuovere un approccio meno burocratico alla gestione delle risorse idriche, favorendo il dialogo e la partecipazione dal basso verso l'alto, la collaborazione fra pubblico e privato e lo scambio delle buone pratiche viene costituito (da Regioni ed enti locali) nel 2007 mediante un gruppo di lavoro del coordinamento Agende 21 Locali italiane il Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume, con l'obiettivo di creare una comunità in grado di scambiare informazioni, esperienze e di promuovere i Contratti di Fiume in Italia. Al tavolo collaborano vari soggetti: Regioni, Province, gruppi di Comuni, associazioni o singole comunità, che intendono avviare o hanno già avviato strategie per salvaguardare fiumi, laghi e coste marine in modo partecipato e cooperativo.

Gli obiettivi del Tavolo Nazionale riguardano l'individuazione delle pratiche positive relative alla partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei movimenti

nell'ambito della gestione dell'acqua a livello locale, lo studio e raccolta delle esperienze con il fine di promuovere accordi volontari, la governance e le politiche settoriali in materia ambientale e territoriale per la valorizzazione dei bacini fluviali la diffusione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale e della sostenibilità nella gestione delle risorse idriche. Nel 2010, in occasione dell'incontro del V Tavolo è stata presentata la "Carta Nazionale dei Contratti di Fiume", che definisce il Contratto di Fiume come "processo di programmazione negoziata e partecipata volto al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici". L'attore principale del contratto è la comunità locale che è chiamata a dialogare con i vari soggetti portatori di interesse e con esperti, al fine di elaborare un documento condiviso per la pianificazione territoriale e la tutela ambientale.

I principi ispiratori alla base della carta sono la sussidiarietà orizzontale e verticale, lo sviluppo locale partecipato e la sostenibilità degli interventi da realizzare. Gli obiettivi riguardano il miglioramento della sicurezza e la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico, il riequilibrio ambientale, l'uso sostenibile delle risorse e la tutela dell'ecosistema fluviale e alla valorizzazione paesaggistica.

Per poter attivare, sviluppare e rendere operativi i Contratti di fiume è necessario che i partecipanti al processo osservino delle regole condivise, definite dagli attori stessi quali "cardini operativi" sui quali basare la collaborazione territoriale. Fra queste, per il successo del percorso, non dovrebbero mancare innanzitutto la consapevole adesione volontaria, la partecipazione attiva di ogni attore, la trasparenza del processo decisionale, l'inclusione di tutti i soggetti che esprimono volontà di partecipazione, la leale collaborazione e la corresponsabilità tra i sottoscrittori del Contratto.

I Contratti di Fiume si devono dotare di strumenti appropriati per garantire l'operatività e il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Fondamentali per l'attuazione è l'uso degli strumenti di rappresentazione dei territori (cartografici, narrativi ecc.) capaci di fornire una lettura interpretativa dei diversi aspetti da prendere in considerazione tra i quali le minacce e le opportunità presenti e future, gli strumenti operativi per la programmazione delle azioni e di monitoraggio del processo, strumenti di comunicazione e formazione, la cultura della VAS per la sicura integrazione degli obiettivi ambientali nella programmazione.

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti è necessario tenere conto da un lato dei programmi da realizzare, coerenti con lo sviluppo territoriale e con i documenti programmatici esistenti e dall'altro delle risorse finanziarie disponibili sia al fine di

individuare tutte le possibili sinergie tra i diversi attori che per attuare economie di scala.

I Contratti di Fiume devono essere caratterizzati da elementi di fattibilità finanziaria ed economica, definendo con precisione le fonti di finanziamento e i tempi in cui queste si rendono disponibili per la copertura del fabbisogno e valutando i costi della realizzazione delle singole azioni e attività, stimando la quota per anno.

8. Struttura Organizzativa e la documentazione a supporto.

Una prima individuazione della struttura organizzativa è effettuata all'interno del Protocollo di Intesa tra gli Enti promotori del Contratto.

La Responsabilità del Contratto di Fiume è attribuita alla Provincia competente per territorio che si avvale dell'Assemblea di Bacino, e rappresenta la sede di concertazione del Contratto attraverso cui si attua la partecipazione diffusa degli interessi locali presenti nel bacino idrografico, di una Cabina di regia, costituita dai soggetti istituzionali che rivestono, in ragione delle loro competenze, un ruolo fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione del Contratto, e dalla Segreteria Tecnica che può costituire gruppi di lavoro limitati e flessibili da attivarsi caso per caso coinvolgendo gli attori interessati in stretta relazione con le diverse problematiche e con gli obiettivi specifici dello scenario strategico.

L'Assemblea di Bacino ha il compito di far emergere criticità e problematiche, di condividere l'operato della Cabina di Regia e di divulgare gli orientamenti maturati e le scelte relative all'attivazione, attuazione e gestione continuativa del Contratto di Fiume.

Tra i diversi documenti che devono essere predisposti per lo svolgimento dei Contratti rientrano:

- il Dossier Preliminare che fornisce un primo inquadramento delle caratteristiche del bacino fluviale nel quale si intende avviare il Contratto per focalizzare i punti di forza e debolezza del territorio interessato;
- il Protocollo d'Intesa che sostanzia la volontà di alcuni dei soggetti presenti nel bacino fluviale di dare avvio al processo di costruzione del Contratto di Fiume o Lago, secondo i principi delineati nelle presenti linee guida e deve contenere, tra l'altro, l'elenco dei soggetti promotori dell'iniziativa, gli obiettivi, le attività, la composizione iniziale della struttura organizzativa (Cabina di regia, Segreteria tecnica), i tempi di attuazione, il ruolo e gli impegni dei soggetti sottoscrittori;

- il Piano d’Azione che si compone di tutte quelle azioni che concorrono alla realizzazione degli obiettivi del CdF/L, con particolare attenzione agli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale fissati dalla Direttiva 2000/60/CE e recepiti dal PTA regionale e dal Piano di gestione del Distretto idrografico. L’elaborazione del Piano d’Azione presuppone un’analisi preliminare del territorio che metta in evidenza le criticità presenti, le azioni da intraprendere e le risorse da impegnare;
- il piano di comunicazione e partecipazione, che esplicita le modalità e le tempistiche attraverso cui comunicare le diverse azioni da realizzare al fine di rendere pubblica e trasparente l’azione del Contratto e coinvolgere tutti i soggetti interessati, attraverso una cooperazione sia orizzontale che verticale;
- l’Abaco delle Azioni, che riporta l’elenco e la descrizione delle misure che si intendono attuare per concretizzare gli obiettivi del Contratto (ambientali, naturalistici, di mitigazione del rischio, di fruizione del territorio, di sviluppo, di cultura dell’acqua, etc.);
- il programma di monitoraggio che deve essere strutturato in modo da valutare sia l’evoluzione del processo che il grado di attuazione del Piano di Azione. Nello specifico devono essere valutati l’efficacia e l’efficienza del processo, il livello di attuazione ed efficacia del piano d’azione, il contesto socioeconomico-ambientale e definire specifici indicatori, al fine di descrivere i risultati.

9. La Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

La effettuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è necessaria in quanto il Piano d’Azione del Contratto genera effetti significativi sull’ambiente e la sottoscrizione ufficiale del Contratto deve essere preceduta dall’espressione del Parere motivato che conclude la fase di attivazione. Il Rapporto Preliminare è redatto dalla Provincia responsabile (Autorità proponente), e costituisce la documentazione su cui viene attivata la fase di specificazione (*scoping*) della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Contratto cui segue la consultazione dei soggetti con competenza ambientale e stilato il Rapporto Ambientale. Secondo le disposizioni delle leggi regionali sono sottoposti a VAS, i piani e programmi, tra cui gli accordi di programma, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o, in delega, agli enti locali.

Scopo dell’intero procedimento è la valutazione della sostenibilità ambientale delle misure previste dal Piano di Azione e la verifica della coerenza con i piani o programmi presenti sul territorio.

A seguito dell'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente (Regione) il soggetto proponente (Provincia) elabora una Dichiarazione di Sintesi che illustra in che modo il parere motivato è stato recepito all'interno dei documenti del Contratto. La Provincia deve inoltre elaborare un documento inerente le misure adottate in merito al monitoraggio relativo alla valutazione degli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano e la verifica del raggiungimento degli obiettivi (artt. 17 e 18 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

10. Il testo del "contratto di fiume o di lago".

Il contratto di fiume rappresenta l'accordo formale di programmazione negoziata che i soggetti aderenti stipulano assumendosi, ognuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, impegni concreti per la realizzazione delle misure del Piano d'Azione.

È strutturato in modo da ripercorrere le tappe che hanno condotto alla firma del Contratto e specificando in particolare, finalità e obiettivi, ambito d'intervento, metodologia e strumenti generali, organizzazione per la gestione del processo di attuazione del Contratto, impegni generali dei sottoscrittori, azioni del piano, ruolo dei soggetti, risorse finanziarie, tempi di attuazione, strumenti e modalità attuative, monitoraggio ed aggiornamento.

Costituiscono allegati al Contratto di Fiume o di Lago tutti i documenti del Piano di Azione e quelli redatti nell'ambito della procedura di VAS. Il programma di lavoro di un CdF si svolge tipicamente in due anni. Nel primo anno in linea generale si organizza un convegno iniziale di avvio all'iniziativa che ha l'obiettivo di informare il pubblico dell'esistenza della stessa. Successivamente si passa alla celebrazione di una assemblea plenaria nel quale si convocano tutti gli attori per discutere degli aspetti conoscitivi del fiume. In seguito, vengono avviati tavoli tematici su specifici argomenti, i risultati dei vari tavoli vengono poi portati nell'assemblea plenaria al fine di identificare gli eventuali temi da approfondire.

I Contratti di Fiume si avviano con la sottoscrizione di un documento d'intenti contenente le motivazioni e gli obiettivi generali del processo, anche per il perseguimento degli obblighi cui all'articolo 4 della Direttiva 2000/60/CE, le criticità esistenti e le metodologie di lavoro. Viene avviata poi un'analisi conoscitiva sugli aspetti ambientali, sociali ed economici del territorio oggetto del CdF e predisposto un documento strategico che definisce lo scenario di medio-lungo termine che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto idrografico (e più in generale di area vasta) con le politiche di sviluppo locale del territorio.

L'approvazione avviene attraverso la sottoscrizione di un Atto di impegno formale, che è rappresentato dal Contratto di Fiume che contrattualizzi le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisca gli impegni specifici dei contraenti. E', altresì, indispensabile predisporre un programma d'azione che indichi gli obiettivi specifici, gli attori interessati con i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria. Il programma d'azione ha un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre/quattro anni), alla scadenza del quale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio sarà eventualmente possibile aggiornare o approvare un nuovo Programma d'azione. La singola Regione con propria delibera approva l'adesione alla Carta Nazionale dei Contratti di Fiume che dev'essere sottoscritto dal soggetto presente sul territorio che partecipa al Contratto di fiume.

L'intero processo si sviluppa attraverso processi partecipativi aperti e inclusivi, che consentano la condivisione d'intenti, di impegni e di responsabilità tra i soggetti aderenti al CdF, e si conclude con la sottoscrizione di un atto di impegno formale, il Contratto di Fiume, che contrattualizza le decisioni condivise nel processo partecipativo e definisce gli impegni specifici dei contraenti.

La fase di implementazione delle decisioni contrattualizzate è accompagnata dall'attivazione di un sistema di controllo e monitoraggio periodico del CdF per la verifica dello stato di attuazione delle varie fasi e azioni, della qualità della partecipazione e dei processi deliberativi conseguenti. Infine i dati e le informazioni sui Contratti di Fiume devono essere resi accessibili al pubblico, come richiesto dalle Direttive 4/2003/CE sull'accesso del pubblico all'informazione e 35/2003/CE sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali, attraverso una pluralità di strumenti divulgativi, utilizzando al meglio il canale web.

11. Metodologie di partecipazione per l'analisi conoscitiva.

L'analisi conoscitiva si compone sia di una parte di elaborazione tecnico scientifica, che di una fase di ascolto e di coinvolgimento attivo degli *Stakeholder* che devono partecipare all'intero processo. In relazione ad ogni argomento affrontato nell'Analisi conoscitiva, potranno essere avviati tavoli tematici "*co-thinking*", per mettere in relazione diretta le "conoscenze tecnico-scientifiche" e le "esperienze locali". In questa fase sono di solito privilegiate le metodologie che favoriscono la condivisione delle conoscenze sia attraverso incontri dedicati agli *Stakeholder* sia attraverso la conoscenza diretta di passeggiate di studio.

Al fine di favorire la partecipazione dei portatori di interesse, l'Unione Europea favorisce ed incentiva le predette metodologie di partecipazione, tra cui:

11.1 Analisi SWOT Partecipata.

L'analisi SWOT serve ad individuare i limiti e le risorse presenti in un determinato contesto al fine di costruire una visione strategica. Può essere condotta "a tavolino" da esperti, o essere "partecipata", associando esperti e *stakeholders*.

L'analisi SWOT si esplica nell'approfondimento dei punti di forza (*Strengths*) che rappresentano quelle condizioni interne che favoriscono il raggiungimento degli obiettivi ed i punti di debolezza (*Weaknesses*) che in linea generale sono fattori esterni e possono ostacolare, ritardare un processo o comunque costituire un problema; le opportunità (*Opportunities*) costituiscono occasioni esterne al contesto, che possono condizionarlo in maniera positiva (risorse finanziarie di programmi nazionali o europei, un provvedimento legislativo), mentre le minacce (*Threats*), rappresentano al pari delle opportunità dei fattori esterni che però sono in grado di condizionare negativamente il contesto (la cessazione di un finanziamento).

Attraverso l'analisi SWOT è quindi possibile evidenziare i punti di forza e di debolezza di un ambito tematico, per far emergere quelli che vengono ritenuti capaci di favorire, ovvero ostacolare o ritardare, il perseguimento di determinati obiettivi.

Lo scopo dell'analisi SWOT partecipata, è dunque, quella di individuare le diverse possibilità di sviluppo, attraverso la valorizzazione degli elementi di forza ed il contenimento dei fattori di debolezza che hanno ripercussioni sull'assetto del territorio.

11.2 Passeggiate di studio e progettanti.

Si tratta dell'applicazione di un metodo partecipativo del pubblico che, escludendo relazioni di dominanza/dipendenza da qualsiasi parte esse provengano, viene utilizzato quale tecnica di "ascolto attivo" del territorio. L'approccio metodologico si basa sul riconoscimento e valorizzazione delle conoscenze esperte degli attori locali riguardo al proprio territorio fluviale e consentono di avere una visione condivisa sulle strategie da attuare in quel determinato contesto.

11.3 World Cafè.

Il *World Café* si basa sul principio che i partecipanti, aggregati in piccoli gruppi composti da quattro a sei persone ciascuno, si confrontano su un argomento assegnato. In più cicli di conversazioni della durata di venti-trenta minuti ciascuno che si susseguono l'uno all'altro, le/i partecipanti a un *World Café* si scambiano le conoscenze che hanno. Ad ogni turno cambiano tavolino, in modo da formare sempre un gruppo di discussione diverso. L'esito di ogni turno viene annotato. Così in breve tempo si possono individuare nuove idee e nuove proposte per risolvere i problemi.

Dopo più turni, si raccolgono i risultati dei diversi tavoli e si illustrano all'intero gruppo. In un'assemblea plenaria conclusiva si riassumono le idee e si discutono le soluzioni proposte.

11.4 Open Space Technology (OST).

Nei processi che utilizzano il metodo dell'*Open Space Technology* (OST) di regola c'è un tema conduttore o un problema per il quale si dovrebbero trovare delle soluzioni creative. Si apre con un'assemblea plenaria, dura di regola da uno a tre giorni, la si può organizzare in modo flessibile ed è adatta sia a grandi sia a piccoli gruppi di partecipanti. Dopo la fase di lavoro nei gruppi, in plenaria si lavora di nuovo sulle più importanti questioni emerse, si presentano dei progetti concreti e i successivi passaggi, e ci si accorda anche sul modo di procedere e su eventuali forme di collaborazione. La conferenza si conclude con la distribuzione a tutte le/tutti i partecipanti di una documentazione che contiene i rapporti conclusivi dei singoli gruppi di lavoro.

12. Metodologie di partecipazione utilizzate per la costruzione del documento strategico.

Il Documento Strategico definisce lo scenario, riferito ad un orizzonte temporale di medio-lungo termine, che integri gli obiettivi della pianificazione di distretto e più in generale di area vasta, con le politiche di sviluppo locale del territorio. Per la costruzione del Documento strategico sono di solito utilizzate tecniche di partecipazione basate sull'analisi di scenario, scenario *planning* e *visioning*.

L'idea centrale dell'analisi di scenario è quella di considerare una varietà di possibili ed alternativi scenari futuri che includano e rendano visibili le principali incertezze, fornendo informazioni sul valore e sul significato di questi scenari futuri

per le comunità, invece che focalizzarsi su una “accurata” previsione di un singolo aspetto o risultato.

Esistono diversi ‘modelli’ o metodi per la costruzione di scenari futuri, che possono differire sia per la durata del processo stesso, sia per il modo in cui esso viene articolato e strutturato. Tali modelli sono riconosciuti e incentivati dall’Unione Europea.

Tra questi abbiamo:

12.1 European Awareness Workshop – EASW.

L'*European Awareness Scenario Workshop* è un metodo diretto ad aumentare la partecipazione degli attori pubblici nei confronti delle scelte associate all'impatto che le nuove tecnologie possono determinare nella società. Il metodo è stato sviluppato in Danimarca e mira a fare in modo che i cittadini di una qualunque località possano sviluppare visioni condivise nell'individuare le decisioni utili a costruire una città sostenibile. Si tratta dell'unica metodologia di partecipazione ufficialmente sostenuta e diffusa, nonché brevettata, dalla Commissione Europea attraverso una rete di *National Monitor*. la metodologia EASW è stata utilizzata estensivamente in ambito ambientale (in particolare nei programmi di Agenda 21).

12.2 Appreciative Inquiry.

L'*Appreciative Inquiry* (“Indagine elogiativa o apprezzativa”) produce prospettive di cambiamento che partono dalla situazione data. A tal fine si elaborano delle soluzioni per risolvere un determinato problema esistente, tralasciando l’analisi degli aspetti negativi e valutando solo gli aspetti positivi.

Generalmente un’indagine di questo tipo comprende quattro fasi:

1. capire le ragioni del successo chiedendo ai partecipanti di raccontare e di segnalare eventuali circostanze alla base del successo, e di discuterne con gli altri;
2. sviluppare prospettive future a partire dalle storie di successo raccolte;
3. strutturare il futuro in maniera concreta,
4. realizzare il futuro attraverso strategie concrete per l’attuazione.

13. Metodologie di partecipazione utilizzate per la predisposizione del programma d’azione.

Il Programma d’Azione va costruito secondo un orizzonte temporale ben definito e limitato (indicativamente di tre anni). Il PA deve indicare oltre agli obiettivi per ogni azione anche gli attori interessati, i rispettivi obblighi e impegni, i tempi e le modalità attuative, le risorse umane ed economiche necessarie, nonché la relativa copertura finanziaria. Nella predisposizione del PA sono da preferirsi le metodologie che consentono di giungere in tempi contenuti alla formulazione di Programmi d’Azione come, ad esempio, il GOOP e di elaborazione e valutazione delle azioni come, ad esempio, nel caso del Town Meeting. Anche questi programmi, come si suddetti modelli, sono riconosciuti dall’Unione Europea che li incentiva e ne favorisce l’applicazione.

13.1 GOOP- Goal Oriented Project Planning.

Il GOPP (*Goal Oriented Project Planning*) è una tecnica, non soggetta a *copyright*, che facilita nei gruppi la definizione, la pianificazione e il coordinamento dei progetti utilizzando un processo partecipativo ed è particolarmente indicata per la realizzazione di progetti che prevedono il contributo dei soggetti appartenenti ad una comunità. L’esito del GOPP è una matrice (detta Quadro Logico) che riassume e struttura gli elementi principali di un progetto e mette in relazione i dati di partenza, le attività e i risultati attesi.

Lo strumento si inquadra in un sistema denominato PCM (*Project Cycle Management*) che descrive il ciclo di vita di un progetto in fasi successive, dall’idea iniziale, attraverso le successive definizioni, fino all’implementazione, al monitoraggio e alla valutazione.

13.2 Metaplan.

Il Metaplan è una tecnica orientata ad ottimizzare il processo di comunicazione all'interno di un gruppo per favorire in un arco di tempo limitato il conseguimento di risultati, mantenendo un coinvolgimento profondo dei partecipanti.

In genere l'attività segue una sequenza codificata suddivisa in due blocchi, il primo nel quale si sviluppa il momento della creatività e della selettività, il secondo nel quale si approfondiscono i problemi specifici e si stabiliscono le azioni da intraprendere.

13.3 Town Meeting – Electronic meeting (e-TM).

Una delle metodologie più conosciute ed utilizzate in Gran Bretagna, Danimarca e Australia oltre che negli USA è il “*deliberative polling*” elaborato da James Fishkin⁴ che si basa su dei sondaggi d’opinione, effettuati a seguito di discussioni informate, su gruppi socio-demograficamente rappresentativi. La sua versione moderna (*electronic – TM*) si serve della tecnologia informatica (televoto; computer da tavolo; *software*). Si tratta di un incontro pubblico ad iscrizione, guidato da un Facilitatore Centrale.

L’opinione individuale viene espressa mediante telecomandi anonimi, con cui si televota, scegliendo una delle risposte alternative che appaiono sullo schermo. I partecipanti siedono attorno al tavolo di dibattito, discutono sui temi proposti, votano le principali mozioni emerse dall’assemblea.

I partecipanti

- sono informati prima di discutere sull’argomento;
- discutono e quindi si confrontano con opinioni diverse dalla propria;
- conoscono la sintesi di quanto è stato discusso dall’intera assemblea;
- infine, votano singolarmente.

13.4 Planning for Real.

Planning for Real aiuta le comunità locali a vedere i problemi nella loro complessità, ad agire con il sostegno e la partecipazione di esperti ed amministratori, a concentrare le proprie risorse in un programma di sviluppo progettuale realistico, radicato nella comunità e quindi potenzialmente dotato di maggiori possibilità di sopravvivenza di altre iniziative imposte unilateralmente dall’alto.

Il *Planning for Real* è un processo di progettazione partecipata che punta a migliorare la qualità della vita in luoghi concreti (piazze, quartieri, rioni, parchi urbani, ecc.).

In italiano significa letteralmente “Pianificazione per davvero, nella realtà”.

Il *Planning for Real* mira ad attivare un processo di progettazione urbana partecipata che coinvolge residenti, amministrazioni ed enti pubblici, e imprese. Per questo la soglia per la partecipazione delle cittadine e dei cittadini è piuttosto bassa.

14. Il processo di definizione di un Contratto di Fiume.

⁴ Professore di Scienze Politiche presso la Stanford University

Il processo di definizione di un Contratto di Fiume è sviluppato attraverso un percorso metodologico che, anche per gli aspetti più generali di organizzazione e gestione del processo, possa condurre alla sottoscrizione di un CdF/L.

La metodologia comprende quattro momenti distinti:

1. la Fase di preparazione;
2. la Fase di attivazione;
3. la Fase di attuazione;
4. la Fase di consolidamento.

La fase di preparazione ha l'obiettivo di individuare un'Area idrografica che richieda una gestione condivisa del governo delle acque e una proposta progettuale al fine di creare sul territorio una prima aggregazione di soggetti istituzionali per l'attivazione di un CdF/L. Il finanziamento è a carico dei proponenti mentre i documenti da produrre sono il Dossier Preliminare e il Protocollo d'Intesa sottoscritti da una rappresentanza significativa dei soggetti istituzionali presenti sul territorio.

L'attivazione del processo per un CdF/L comporta i seguenti passi:

1. individuare formalmente la struttura provinciale responsabile per i Contratti di Fiume che seguirà l'intero svolgimento del Contratto.
2. effettuare una prima individuazione della struttura organizzativa del Contratto (Cabina di Regia e Segreteria Tecnica).
3. predisporre una prima bozza di Dossier Preliminare e di Protocollo d'Intesa che dovrebbe essere sottoscritto da una rappresentanza significativa dei soggetti istituzionali presenti nel bacino.
4. avviare i processi iniziali di partecipazione e definire le modalità di comunicazione.

La fase di attuazione ha l'obiettivo di attuare il Contratto di Fiume, come previsto nel Piano d'Azione, che rappresenta uno strumento dinamico, che può essere integrato, previa valutazione di congruità, contestualmente all'evoluzione del Contratto stesso.

La fase di consolidamento ha l'obiettivo di consolidare il Contratto di Fiume/Lago come pratica ordinaria per la gestione integrata e partecipata delle acque alla scala del bacino idro- Obiettivo grafico.

Il sistema di monitoraggio mira ad identificare gli obiettivi e le misure da attuare per il loro raggiungimento ed ha lo scopo di verificare nel tempo che le azioni messe in campo abbiano e mantengano la capacità di raggiungere gli obiettivi, identificando eventuali necessità di riorientamento qualora si verificano situazioni problematiche. In particolare, si fa riferimento sia ai macro-obiettivi, descritti attraverso indicatori di contesto, che discendono dalle Direttive europee (Acque, Alluvioni o Habitat) e dagli

strumenti di programmazione che a quelli espressi dal territorio durante il processo di partecipazione, purché legittimamente connessi al CdF.

Il monitoraggio prevede essenzialmente la descrizione e l'analisi dello stato di attuazione del CdF, dei suoi strumenti attuativi, del contributo concesso e delle eventuali cause dello scostamento rispetto alle previsioni.

Parallelamente alle tre fasi di valutazione sopra descritte, è necessario organizzare un sistema per il rilevamento e la raccolta delle informazioni lungo il processo di previsione, progettazione e attuazione delle azioni che confluisca in un'unica base dati condivisa.

In particolare è necessario selezionare le informazioni da raccogliere e individuare un protocollo per la raccolta e lo scambio di informazioni che indichi le fasi del processo in cui si possono rilevare dati (pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi), le loro caratteristiche (livello di dettaglio, formato, etc.), i soggetti coinvolti (responsabili, finanziatori, beneficiari di finanziamenti, progettisti, etc.), le modalità, gli strumenti e i tempi per la raccolta (schede da restituire in determinati momenti del processo). Infatti, perché il sistema di monitoraggio funzioni è necessario definire le regole per la sua *governance*. La *governance* del monitoraggio riguarda l'intero ciclo di vita del processo, dovrà essere dettagliata già in fase di pianificazione e dovrà descrivere i ruoli e responsabilità per le attività di monitoraggio, individuare i soggetti detentori di informazioni in relazione alle varie parti del CdF, il loro grado di coinvolgimento e il ruolo che essi avranno per il popolamento degli indicatori, il rapporto con gli altri strumenti e i protocolli di comunicazione per lo scambio di dati e informazioni, i tempi, le modalità operative e gli strumenti per lo svolgimento delle attività, le modalità di coinvolgimento degli *stakeholder* del CdF e la partecipazione del pubblico ed infine le risorse per l'attuazione e la gestione del sistema di monitoraggio.

La *governance* del monitoraggio può essere impostata in maniera incrementale, seguendo la temporalità e la struttura delle attività implementate, partendo dal monitoraggio del processo, del contributo e degli obiettivi. Per ogni step è necessario raccogliere ed elaborare informazioni; alcune di queste occorrono lungo l'intera procedura di monitoraggio mentre altre sono utili solo in alcuni passaggi o, via via, possono essere maggiormente dettagliate. Pertanto, la base di conoscenza viene implementata lungo tutto il monitoraggio, in maniera parallela ai diversi momenti di analisi e valutazione.

A seconda del livello di completezza del monitoraggio, variano anche la numerosità e la complessità degli elementi oggetto di *governance*.

Inoltre, dato il carattere multiscalare del sistema di monitoraggio integrato dei CdF, deve essere impostata una *governance* applicabile ad ogni strumento oggetto di monitoraggio (CdF, Progetto di sottobacino o altri) e che sia in grado di regolare il flusso delle informazioni ad ogni passaggio di scala nei due sensi: infatti, il sistema di monitoraggio di scala minore deve essere messo in condizione di utilizzare alcune informazioni di dettaglio derivanti dal sistema di monitoraggio di scala maggiore per l'elaborazione di una sintesi; viceversa il sistema di monitoraggio di scala maggiore deve poter utilizzare alcune informazioni ricevute dal sistema di monitoraggio a scala minore per l'aggiornamento del quadro di riferimento o per monitorare le azioni che, pur derivanti da altri strumenti collegati al CdF, agiscono sul territorio del sottobacino (ad esempio gli interventi di riqualificazione fluviale finanziati nell'ambito dell'AdP a valere su risorse FSC).

Per lo svolgimento delle attività di monitoraggio innanzitutto è necessario individuare il soggetto responsabile per il monitoraggio. Esso potrebbe coincidere con il soggetto responsabile della redazione e attuazione dello strumento oggetto di monitoraggio, sia esso il CdF o il Progetto di sottobacino; nel modello di monitoraggio integrato multiscalare, è necessario individuare un responsabile al livello di CdF e uno al livello del Progetto di sottobacino.

Deve essere inoltre individuato il responsabile della base di conoscenza, che può coincidere con il responsabile del monitoraggio, a cui è affidato il compito di censire le informazioni necessarie al monitoraggio, individuare e coinvolgere tutti i soggetti detentori delle informazioni mediante la predisposizione di appositi protocolli di scambio e mettere a disposizione di tutti gli attori coinvolti nel processo la base conoscitiva così costruita.

Nel caso in cui ci si limiti al monitoraggio del processo, il responsabile deve organizzare tutte le attività necessarie a descrivere lo stato di attuazione del CdF e dei suoi strumenti attuativi individuando i soggetti implicati attivamente nel processo attuativo e le modalità operative con cui coinvolgerli nelle attività di monitoraggio. Bisogna anche descrivere l'iter decisionale e individuare le fasi attuative in cui rilevare i dati definendo i protocolli di comunicazione e di scambio informativo.

Nello specifico, per la costruzione del quadro conoscitivo e del quadro programmatico dei CdF si potrà procedere mediante la messa a sistema e l'aggiornamento delle informazioni già raccolte per la redazione dei Progetti di sottobacino e degli altri strumenti attuativi.

Bisogna inoltre prevedere momenti di partecipazione pubblica, in cui la cittadinanza e i portatori di interessi locali possano prendere atto dell'avanzamento

del processo, dei primi esiti e dei relativi effetti sul territorio, mediante la consultazione della reportistica redatta durante il monitoraggio. A questo scopo deve essere previsto, come minimo, un sito web (o una sezione del sito web esistente esclusivamente dedicata al monitoraggio) che contenga la segnalazione di fasi e tempi del monitoraggio, la pubblicizzazione degli eventi partecipativi e dei documenti tecnici accompagnati da documenti comunicativi che ne sintetizzano i contenuti evidenziando gli esiti del monitoraggio e gli altri elementi più significativi. In linea di massima dovrebbero essere previsti almeno due eventi di partecipazione di cui il primo in fase di avvio del Rapporto di monitoraggio e l'altro al momento della sua conclusione.

Infine, per il monitoraggio degli obiettivi, ovvero per misurare l'avvicinamento o lo scostamento delle condizioni del sottobacino e delle sue componenti rispetto alla proiezione contenuta nello scenario di riferimento, si deve procedere all'aggiornamento del sistema delle conoscenze e ad aggiornare il quadro programmatico, identificando le tipologie di intervento che possono produrre effetti sul territorio e gli Enti responsabili ai diversi livelli.

15. Un esempio concreto: "Indagine conoscitiva del contratto del fiume Cosa".

Il contratto del Fiume Cosa nasce dall'iniziativa di alcune associazioni, tra cui quella per il parco urbano fiume Cosa che avevano, ed hanno, come finalità quella di una corretta gestione delle risorse idriche e della valorizzazione dei territori fluviali unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale del fiume Cosa.

Nella loro attività le associazioni hanno coinvolto la Provincia di Frosinone, la XII Comunità Montana del Lazio- Monti Ernici, il Comune di Frosinone, Il Comune di Guarcino, Il Comune di Vico nel Lazio, Il Comune di Collepardo, Il Comune di Alatri, Il Comune di Veroli, Il Comune di Ceccano, la Rete Scolastica Territoriale " Il fiume Cosa da problema a risorsa", il Coordinamento delle Associazioni per il parco urbano fiume Cosa e l'Università degli Studi di Cassino, con i quali, dopo diversi incontri pubblici, si è arrivati alla sottoscrizione del protocollo d'intesa (2014) attraverso cui si vuole procedere alla attuazione di una serie di fasi finalizzate alla redazione del "Contratto di Fiume", il cui fine ultimo è produrre la concreta proposta per addivenire ad un Accordo di Programma che fungerà da guida ad ogni azione (politica-tecnico- culturale) che verrà programmata nel territorio interessato.

Nel 2015 la Provincia di Frosinone, in attuazione del Decreto del presidente della Provincia n. 120/2015, sottoscrive con l'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale una convenzione per le attività di supporto alla segreteria operativa del "Contratto di Fiume". Si è giunti pertanto alla stesura di un'importante Indagine Conoscitiva del Fiume Cosa. Determinante per lo sviluppo di tale studio è stato il supporto fornito dalla Segreteria Tecnica Operativa, che era composta da due gruppi di lavoro: uno costituito da dipendenti dell'Amministrazione provinciale e l'altro composto da alcuni ricercatori dell'Ateneo di Cassino e del Lazio Meridionale.

Nell'ambito della seduta del 28 luglio 2017 il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato l'indagine conoscitiva e relativo Documento strategico. Il fulcro dell'Indagine è stato quello di fornire un'accurata diagnosi dell'attuale condizione del bacino del Fiume Cosa. Ciò ha comportato la redazione di uno specifico database georeferenziato in cui sono state fatte confluire tutte le informazioni acquisite a seguito di uno studio bibliografico e quelle prodotte da una specifica e dettagliata campagna di ispezioni che hanno interessato in buona sostanza l'intera asta principale del bacino e dei comprensori ad esso prospicienti.

Le varie fasi che hanno portato al raggiungimento dell'obiettivo hanno riguardato il reperimento di elaborati presenti in piani già esistenti forniti dagli enti costituenti la rete di attori, l'Ispezione dei luoghi e l'acquisizione diretta delle criticità del bacino ed infine l'Implementazione su GIS dell'insieme dei dati raccolti e analisi incrociata degli stessi al fine di riscontrare discordanze. Tutto ciò ha comportato la creazione di macrocategorie denominate "tematismi" (costituite da Cartografie di riferimento, Strumenti di piano cogenti; Vulnerabilità di genesi antropica; Rilievi storico-architettonici) a cui associare le varie carte tematiche contenenti e illustranti a loro volta i dati (*layers*) caricati e combinati sul *software Qgis*.

Durante la fase iniziale del lavoro l'attenzione è stata rivolta ai fattori descrittivi e di inquadramento del territorio oggetto di studio, inoltre si è scelto di prendere in considerazione aspetti che potessero assurgere ad uno studio propedeutico all'analisi di tematiche quali il miglioramento della qualità delle acque e il riassorbimento dell'inquinamento diffuso del territorio. Le carte elaborate nell'ambito del tematismo affrontato sono la Carta della morfometria del bacino, la Carta geologica e idrogeologica, la Carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi, la Carta di uso del suolo e la Carta dei limiti amministrativi.

16. Conclusioni.

Da quanto sopra riportato emerge che i Contratti di Fiume rappresentano uno strumento di grande potenzialità per favorire gli interventi in tema di tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio con forme avanzate di partecipazione del pubblico; la forma prescelta di programmazione negoziata consente interessanti sinergie economico finanziarie fra pubblico e privato, mentre l'interazione con i diversi strumenti di pianificazione di settore consente l'attualizzazione degli interventi oggetto di programmazione rispetto ai superiori obiettivi di tutela e salvaguardia del territorio. Nel nostro Paese sono stati definiti in maniera precipua gli elaborati sostanziali che concorrono alla stesura dei CdF, ma quello che manca è la sensibilizzazione da parte delle Amministrazioni locali che necessitano di adeguato supporto tecnico amministrativo, in considerazione del fatto che non tutte le Regioni si sono adeguatamente attivate per la predisposizione dei contratti di Fiume. Conforta l'attività surrogatoria del Tavolo Nazionale e dell'Osservatorio Nazionale, voluto dal Ministero dell'Ambiente in considerazione della centralità di tale strumento per la gestione dei bacini idrografici. A conferma dell'attualità di tale strumento, i Contratti di Fiume sono un tema centrale delle Conferenze Mondiali sui Cambiamenti Climatici. Nella Conferenza mondiale dei grandi fiumi tenutasi a Roma nell'ottobre 2017, in cui rappresentanti di corsi d'acqua di tutti i Continenti misero a confronto idee e sfide quotidiane per combattere gli effetti dei mutamenti climatici, del dissesto idrogeologico, dell'inquinamento e della siccità, come anche dei conflitti per l'accesso all'acqua, fu sottoscritta la Carta di Roma sulle buone pratiche comuni per la gestione dei fiumi internazionali, siglata dai rappresentanti di 47 bacini idrici mondiali che si impegnarono a continuare il confronto nella COP 23 di Bonn. Il confronto è andato avanti negli anni ma gli effetti nefasti dei cambiamenti climatici sono sotto gli occhi di tutti. La COP 26 che si terrà a Glasgow nel novembre 2021 rappresenterà un importante momento di confronto per sviluppare politiche comuni per la tutela e valorizzazione dei fiumi, strumento fondamentale di vita e di sviluppo.

Bibliografia essenziale

- EU Floods Directive (Directive 2007/60/EC), Chapter V - Coordination with Directive 2000/60/EC, Public Information And Consultation Article 9.

- A. Moisello “La gestione del sistema idrico francese”. Working papers 6/2006, Fondazione AMGA
- Regione Piemonte, Piano Paesaggistico Regionale (PPR), fascicolo illustrativo dei principali contenuti del PPR.
- Autori vari - “Report sulla Ricognizione Ambientale del Contratto del Fiume Cosa”;
- Gruppo di lavoro 1 “Riconoscimento dei CdF a scala nazionale e regionale. Definizione di criteri di qualità” del Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume – “Requisiti di base di un CdF”;
- Regione Lombardia, Regione Piemonte, Autorità di bacino del Fiume Po, A21 Italy CdF – “Carta nazionale dei contratti di fiume”.
- Tratto da Report Tavoli Tematici. Contratto di Fiume Esino, M. Bastiani, V. Venerucci (Ecoazioni) e D. Belfiori, 2015.

Riferimenti Normativi

- Direttiva Quadro 2000/60/CE
 - Direttiva 2007/60/CE (Direttiva Alluvioni)
 - Direttiva 92/43/CEE (Direttiva Habitat)
 - Direttiva 2009/147/CE (Direttiva Uccelli)
 - Direttiva 2008/567/CE (Direttiva quadro sulla Strategia Marina)
 - Direttiva 152/2006 (T.U. Ambiente)
 - Direttiva 4/2003/CE (Direttiva sull’accesso del pubblico all’informazione)
 - Direttiva 35/2003/CE (Direttiva sulla partecipazione del pubblico ai processi decisionali su piani e programmi ambientali)
- (www.anbiveneto.it)
- (www.contrattodifiumepiave.it)
- (www.acquerisorgive.it)

**corrispondance*: m.vernola@unicas.it